

L'ALTRO LATO DELLA "RIFORMA PROTESTANTE": IL PAPATO NEL CONTESTO DELLO SCISMA LUTERANO

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2016 / Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2016

Domenico Bilotti
Università Magna Graecia di Catanzaro
domenico_bilotti@yahoo.it

Riassunto: Scopo del presente saggio è sottolineare come la storia del Papato abbia avuto un profondo impatto sulla progressiva conformazione del diritto canonico occidentale, a partire dal noto caso di studio della incerta reazione inizialmente manifestata nei confronti delle Tesi luterane e della Riforma Protestante nel Sedicesimo secolo. L'esigenza principale in quel periodo parve essere la forte conflittualità tra la Chiesa e le dinastie dei regnanti europei, ma questo tenace antagonismo ha probabilmente reso i giuristi e gli studiosi di teologia meno attenti riguardo alle controversie che maturavano all'interno della dottrina, nella Cristianità.

Parole chiave: Papato, Riforma protestante, storia del Diritto Canonico

Abstract: The aim of this essay is to underline how the history of Papacy had a deep impact in the progressive conformation of Latin Canon Law, considering the notorious case study of the uncertain initial reaction against Lutheran Theses and Protestant Reformation during the Sixteenth Century. The main issue in that period seemed to be the strong conflict between the Church and the ruling European Dynasties, but this tenacious antagonism probably made jurists and theologian scholars less careful about internal controversies in the doctrine of Christendom.

Keywords: Papacy, Protestant Reformation, History of Canon Law

1. PROFILI METODOLOGICI DELLA RICERCA: LA RIVALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO-ISTITUZIONALI NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA PRIMA DELL'AFFISSIONE DELLE *TESI* LUTERANE

Le prospettive di studio, nell'accostarsi alla Riforma protestante, sono state tradizionalmente molteplici. Parte della dottrina ha indagato sul rapporto tra l'avanzamento dei seguaci luterani nell'Europa centrale e lo sviluppo dei due secoli successivi, densi di trasformazioni sociali, giuridiche, economiche e produttive¹. Non sono mancati contributi canonistici che hanno spinto a riflettere sulle differenze ordinamentali tra la Chiesa cattolica e i numerosi movimenti religiosi protestanti, con effetti che si proiettano fino ai giorni nostri². Né è venuta meno la ricerca teologica sulle tesi luterane e sul diverso modo in cui valorizzarne gli esiti, ai fini di una prospettiva ecumenica di medio e lungo termine³. È sostenibile che gli studiosi del diritto e della storia del diritto non abbiano mancato di sottolineare come Lutero abbia finito per perseguire, nei confronti dei movimenti protestanti diversi dal proprio, un atteggiamento non meno ostile di quello che lo stesso Lutero rimproverava alla Chiesa di Roma⁴. Infine, in modo sostanzialmente comune a tutti gli orientamenti di studio testé accennati, non è stata occasionale la rilettura della Confessione Augustana quale momento fondativo, in senso giuridico-formale, del Protestantismo europeo⁵. Si tratta di percorsi di ricerca molto interessanti, che hanno evidenti ragioni di attualità anche nel corrente dibattito inter-confessionale.

¹ Al riguardo tende a farsi riferimento soprattutto a WEBER, M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano 1991, anche se gli studi di Weber sono stati frequentemente interpretati forzandone la rilettura nel senso di sostenere tesi ed automatismi che, invero, l'A. si preoccupava sistematicamente di escludere. Nota i limiti di questa dinamica TRIGGIARO, D., *Introduzione a Max Weber*, Roma 2008, pp. 8 e ss.

² Fanno il punto di queste tendenze dottrinali PIHLAJAMAKI H. & SAARINEN R., «Lutheran Reformation and the Law in Recent Scholarship», in MAKINEN V., a cura di, *Lutheran Reformation and the Law*, Leiden-Boston 2006, pp. 3-4.

³ CARLETTO, S., *Ermeneutica della giustificazione. Lutero e le origini della Riforma*, Torino 2001; KASPER, W., *Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica*, Brescia 2016²; REGOLI, R., *Oltre la crisi della Chiesa: il Pontificato di Benedetto XVI*, Torino 2016, n. 9.

⁴ RAUNIO, A. & MAKINEN, V., «Right and Dominion in Luther's Thought and Its Medieval Background», in MAKINEN V., a cura di, *Lutheran Reformation...*, cit. pp. 63 e ss.

⁵ RAUNIO, A., «Divine and Natural Law in Luther and Melancthon», in MAKINEN, V., a cura di, *Lutheran Reformation...*, cit. pp. 21 e ss.

Pare, però, che un aspetto possa essere stato sottovalutato, in questo approccio esegetico ed ermeneutico. È stata, infatti, molto più occasionale, e certo non sempre circostanziata come ci si sarebbe potuti attendere, la ricerca intorno alla struttura giuridica del Papato nel secolo della Riforma. Obiettivo della presente analisi, in discontinuità rispetto ai paradigmi di studio succitati, ma raccogliendone gli spunti sempre apprezzabili e articolati, sarà quello di verificare in che modo, invece, la Chiesa cattolica abbia, mano a mano, rimodulato le proprie istituzioni giuridiche formali in decenni così controversi, assecondando istanze di dinamica ecclesiale che sembrano essere sorte anche a prescindere dall'intervenuto *scisma* luterano.

Si proverà a delineare, in altre parole, come sia stata l'evoluzione giuridica della Chiesa a rispondere concretamente – a volte con buoni risultati, alle altre, forse, esasperando alcune frizioni – alle problematiche del XVI secolo, contribuendo a forgiare il volto ordinamentale della *ecclesia* romana alle soglie della modernità. Concentrarsi sulla figura dei Pontefici come detentori del *munus regendi*, come legislatori canonici e come protagonisti della politica ecclesiastica e diplomatica europea, anche in anni di profondi contrasti, potrà arricchire il quadro d'analisi e, sperabilmente, contestualizzare in modo più inclusivo e strutturato le stesse conseguenze giuridico-canoniche del forte conflitto coi *centri* del proselitismo luterano, per tutto l'arco del secolo considerato.

Questa opzione ermeneutica appare legittimata dal tenore delle novantacinque Tesi di Lutero, *collezionate* secondo una denominazione che rimanda allo stile della trattatistica del periodo: *Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum*. Lutero era agostiniano⁶, come uno studioso e pensatore la cui opera è strettamente correlata alla vicenda storica dei Pontefici che verranno passati in rassegna (Egidio da Viterbo⁷, sul quale si tornerà nel seguito della trattazione). Ciò indica pure un malessere ben presente negli Ordini religiosi, un ambito della

⁶ La notazione viene colta in VILLEY, M., *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1985, pp. 254-255.

⁷ Sull'aspetto richiamato, può vedersi sin d'ora O' MALLEY, J. W., *Giles of Viterbo on Church and Reform*, Leiden 1968, pp. 139 e ss.

Chiesa che registrava al massimo grado tutte le contraddizioni del periodo, tra tentazioni autonomistiche, istanze di rigorismo morale e pur circoscritte prassi locali in contrasto con le disposizioni canoniche.

Le tesi luterane, del resto, non implicavano un attacco diretto al singolo Pontefice sul soglio petrino (Leone X, ma, quando iniziava a montare l'insoddisfazione di Lutero, lo stesso Giulio II), bensì una riconsiderazione generale delle prassi abusive, diffuse presso il Papato, e una critica serrata alle mancanze dell'Episcopato nell'attuazione dei *munera* ecclesiastici⁸. Può, cioè, osservarsi come le tesi del monaco agostiniano prendessero di mira disposizioni, condotte e usi in contraddizione rispetto al *munus docendi* (l'autorevole trasmissione della Parola ai fedeli), al *munus regendi* (i limiti e i compiti nell'attività di governo nella Chiesa), nonché al *munus sanctificandi* (la via della *salus animarum* come elemento cardinale della *missio canonica*).

Il contrasto è immediatamente percepibile, ma è storicamente comprensibile. Dal punto di vista istituzionale, lo Stato della Chiesa punta a rafforzarsi: le tensioni contro i *turchi*, le contese coi *principi*, in Italia e non solo, le diatribe interne nei meccanismi elettivi del conclave, necessitano di figure decisionali forti, che predispongano e concretizzino una politica ecclesiastica puntuale e precisa.

D'altra parte, però, questa attenzione alle ricadute terrene della conformazione istituzionale della Chiesa limita le prospettive di riforma giuridica, interna all'*ordo ecclesiae*, e, forse, spinge a ridimensionare con una certa sufficienza le forti ondate oppostive che persino nel clero iniziano a diffondersi⁹.

⁸ GAJEWSKI, P., *La Riforma in Francia, nei Paesi Bassi, in Scandinavia e in Europa Orientale*, Bologna 2007, pp. 14-15.

⁹ Anche perché tali movimenti osteggiavano, più o meno apertamente, proprio i contenuti primaziali del ministero petrino, che andavano affinandosi nella ricostruzione teorica. Al riguardo, PELLEGRINI, M., *Il papato nel Rinascimento*, Bologna 2010, pp. 32-38.

A queste inquietudini Lutero aggiunse la polemica contro le indulgenze e, in particolar modo, la lotta alle indulgenze plenarie concesse dal Papa¹⁰. Le tesi luterane reiterano, quasi in modo pedante, un concetto che sta particolarmente a cuore a Lutero: l'indulgenza papale può riguardare soltanto le pene comminate e imposte dal Papa, non tutte quelle previste nel disegno salvifico della fede (indisponibile persino alla figura del Pontefice).

Nella polemica contro le indulgenze, però, il ruolo pontificio non è del tutto osteggiato sotto il profilo teologico, poiché nelle *Tesi* Lutero definì i predicatori e i latori di lettere di indulgenza tanto quali nemici di Cristo, quanto quali nemici del Papa – chi predica a favore delle indulgenze, o chi si impegna a procurarne ad altri, tradisce il messaggio della Chiesa¹¹, ma viola anche la sua struttura giuridico-istituzionale.

Attacchi ancor più penetranti sono rivolti, poi, alla gestione e all'acquisizione dei beni temporali, ma anche stavolta Lutero, che al tempo delle *Tesi* verosimilmente non si percepiva come l'iniziatore di un nuovo movimento religioso¹², dietro toni sarcastici, minatori e quasi *apocalittici*, si dimostra compromissorio nei contenuti¹³. Difende, infatti, una visione in un certo senso strumentale del possesso di beni temporali (da destinare secondo la missione della Chiesa), e la condanna appare limitata allo sfarzo e all'opulenza¹⁴.

¹⁰ Molto criticamente, su possibili opportunismi nella stessa iniziativa di Lutero, MONDIN, B., *Storia della teologia*, III, Bologna 1996, p. 232.

¹¹ La posizione di Lutero non era, su questi aspetti, troppo diversa da quella di altri uomini di Chiesa, che pure caldeggiavano spesso iniziative e contestazioni inopportune. Si ricordi, in merito, lo studio di ULLMANN, W., «Julius II and the Schismatic Cardinals», in ID, *The Papacy and Political Ideas in Middle Ages*, London 1976, pp. 177-193.

¹² L'elemento, almeno quanto agli anni iniziali della predicazione luterana, è assunto anche in BROGI, S., *Il ritorno di Erasmo. Critica, filosofia e religione nella "République des Lettres"*, Milano 2012, p. 17.

¹³ Alcuni elementi ermeneutici sulla natura di queste invettive in BRIGHI, D., *Assenso reale e scienze profane*, Roma 2007, pp. 91 e ss.

¹⁴ Una pari condanna, non solo da parte del sentire religioso dei nascenti movimenti protestanti, nasceva pure nei confronti delle cariche nobiliari e militari, forse anche per effetto dei crescenti disordini sociali e a prescindere da più specifiche problematiche di carattere teologico o ideologico. Cfr. PELLEGRINI, M., *Le guerre d'Italia (1494-1530)*, Bologna 2009, pp. 124 e ss.

Per quanto meno rilevante di quelle già segnalate, anche questa ulteriore linea di contrasto tra Lutero e il Papato sembra conseguenza di una contraddizione. Lo sfarzo e l'opulenza, pur così tenacemente combattuti non solo da Lutero ma anche da teologi che rimasero saldamente fedeli alla Chiesa di Roma, consentirono, infatti, per tutto il XVI e il XVII secolo che in Italia le arti figurative si ponessero al servizio della fede e dei fedeli. Il *mecenatismo* ecclesiastico non solo abbellì le città, ma consentì di diffondere presso il popolo dei *christifideles* un sentire densamente simbolico e radicato nei confronti della fede cristiana¹⁵. Sarebbe stato possibile senza le ricchezze temporali? Tutto ciò che era ricchezza (ivi comprese le opere artistiche, monumentali e cittadine) doveva essere ritenuto conseguenza di una mentalità acquisitiva, perseguita con cupidigia dal Papato? O, forse, ancora una volta, nel rapporto tra le cause e gli effetti, più che gli intendimenti teorici generali, sarebbe stato più opportuno mettere *alla berlina* i singoli eccessi, le singole violazioni, i circostanziati casi di *sfoggio* realizzati in spregio all'immiserimento collettivo?

Persino questo capo d'analisi si inserisce nella visione penitenziale della vita del fedele, per come Lutero la concepiva e formalizzava, dal punto di vista della proposta teorico-teologica. E ciò consente di anticipare due profili che saranno decisivi nello svolgersi storico della cristianità. Da un lato, si intuisce che le opzioni di una piena riconciliazione non furono debitamente perseguite: il Papato, infatti, appariva coinvolto in contese temporali che ne limitavano, almeno dal punto di vista sostanziale, l'azione pastorale; le frange più ostili ad esso, però, non mancarono, progressivamente, di legarsi per parte propria a principi secolari, di fatto assumendo, almeno in qualche misura, le colpe che addebitavano all'istituzione ecclesiastica. D'altra parte, si nota con la stessa evidenza come la predicazione e l'ideologia luterane non fossero necessariamente coincidenti con l'affermazione dell'ideologia protestante nei successivi secoli XVII e XVIII. Il

¹⁵ Tesi, in larga misura, accolta in PELLEGRINI, M., «La storia della Chiesa nella prospettiva degli umanisti (secc. XV-XVI)», in MARTINEZ FERRER, L., a cura di, *Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive*, Roma 2010, pp. 73-130.

nascente ceto borghese dell'Europa Centro-Settentrionale, infatti, ebbe buon gioco ad abbracciare una serie di temi del dibattito teologico riformato (la predestinazione¹⁶, il ruolo del ministro nei sacramenti¹⁷, i compiti della predicazione¹⁸, i rapporti con la Chiesa di Roma¹⁹) non tanto come venivano affrontati dagli spiriti religiosi più autentici, quanto, piuttosto, quali ragioni legittimanti di usi e convinzioni, legati ad una fase di grandi sommovimenti socioeconomici.

2. GIULIO II E L'ABNEGAZIONE MILITANTE IN UNA VISIONE PROVVIDENZIALISTICA DEL PONTIFICATO

Nel seguito della trattazione, a proposito del sacco di Roma compiuto dai Lanzichenecchi²⁰, si proverà *cum grano salis* ad avanzare una rilettura in termini di "escatologia giuridica" degli epocali turbamenti del XVI secolo, ai fini dell'ordinamento canonico e della sua conformazione legale-istituzionale. Questa proposta interpretativa non mirerà a sostenere una visione provvidenzialistica dei diversi regimi normativi o dei singoli pontefici quali legislatori canonici. L'equilibrio (e l'obbligo) della ricerca storico-giuridica è, semmai, anche quello di evidenziare gli specifici limiti di una certa azione pastorale, al fine di verificarne le ricadute effettuali nel sistema ecclesiale. In un contesto certamente diverso da quello attuale, nella temperie politico-culturale del Cinquecento (e almeno fino alla fine del XVII secolo), associare al ministero petrino una visione strettamente

¹⁶ PLACANICA, A., *L'età moderna. Alle radici del presente: persistenze e mutamenti*, Milano 2001, pp. 232-233.

¹⁷ SULLIVAN, L. E., *I tratti del protestantesimo*, Milano 2008, pp. 39-42.

¹⁸ CUTURI F., «Adattarsi, modellare e convertire», in EAD, a cura di, *In nome di Dio. L'impresa missionaria di fronte all'alterità*, Roma 2004, pp. 27-28.

¹⁹ LILL R., «Il papato e la sua recezione nella Germania contemporanea», in DE ROSA G., CRACCO G., a cura di, *Il papato e l'Europa*, Soveria Mannelli 2001, pp. 381 e ss.

²⁰ Anticipa, comunque sia, alcuni elementi dell'impostazione che verrà adottata, nel seguito della trattazione, FIRPO, M., *Il sacco di Roma del 1527 tra profezia, propaganda politica e riforma religiosa*, Cagliari 1990.

provvidenzialistica rappresentava un modo di concepire la vita pubblica molto più stringente e penetrante di quanto apparirebbe oggi²¹.

Non fa eccezione – anzi, è tra i massimi esponenti di una simile concezione del potere, nel diritto della Chiesa – Giulio II²². La propaganda anticlericale dei secoli successivi ebbe buon gioco a rilevarne le contraddizioni e ad estenderle al complesso dell'istituzione ecclesiastica, denigrando la propensione bellicista del Pontefice e il suo marcato interventismo nelle vicende giuridico-politiche italiane²³. La semplificazione, assunta in modo così banalizzante, è certamente da respingere. Mette conto, piuttosto, sottolineare come nel pontificato di Giulio II si determinò una prima trasformazione nel modo di concepire l'azione papale. Non più (esclusivamente) quella di reggere e amministrare una potestà universale, bensì quella, parimenti gravosa e senz'altro più concreta, di misurarsi con le diverse *auctoritates* locali, variamente posizionate nel quadro delle mutevoli alleanze politiche europee.

Se nella Chiesa medievale la valenza universalistica della *ecclesia Christi* poteva prescindere da un'analisi contingente sul concetto di “*potere*”, distribuito a diversi gradi della vita associata e non sempre in una dimensione verticale e, soprattutto, in una concezione verticistica²⁴, nel XVI secolo la prospettiva registra una prima evoluzione. Non basta l'autorevolezza spirituale intesa quale fondamento di un'azione di carattere universale: se così fosse, tutti i *reges* e *principes* variamente istituiti in Europa, alla prima occasione di frizione con la Chiesa, pretenderebbero di esserne gli unici legittimi detentori. Per essere più

²¹ Quanto ad una delle voci dottrinali che, per prime, recepirono questa possibile ricostruzione storica, v. RICHARD, P., «La monarchie pontificale jusqu'au Concile de Trente», in *Revue d'Histoire Ecclésiastique* 20 (1924), pp. 413-456.

²² Per un compiuto inquadramento bibliografico, sufficientemente diffuso, tuttavia, da poter integrare un primo approccio, anche dal punto di vista sostanziale, v. PASTORE, A., «Giulio II», in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma 2008, pp. 31-42.

²³ Il che non impediva alla figura pontificia di assumere valenza paradigmatica nell'esercizio del potere. Cfr. OURLIAC, P., «Science politique et droit canonique au XV^e siècle», in ID, *Études d'histoire du droit médiéval*, Paris 1979, pp. 529-551.

²⁴ CAMPANALE, A. M., *Nomos e eikon. Immagini dell'esperienza giuridica*, Torino 2016, pp. 160-161.

efficaci, occorre che si inizi a modellare la strutturazione giuridica dello Stato pontificio. È stato acutamente osservato, del resto, che, come l'istituzione papale aveva contribuito a plasmare il discorso politico e una serie di soggetti giuridici distinti dalle *persone fisiche*²⁵, così il progressivo perfezionamento amministrativo formale dello Stato pontificio avrebbe segnato, nei due secoli a venire, il divenire del diritto internazionale in Europa²⁶.

Rispetto a queste spinte *centripete* nell'amministrazione ecclesiastica, non suscita particolari sorprese che in un primo tempo siano state probabilmente sottovalutate le ipotesi di una concreta scissione da parte della Chiesa tedesca, contro l'unità e l'integrità della Chiesa di Roma. In primo luogo, come ha dimostrato la più attenta storiografia²⁷, i sentori di malcontento nei confronti dell'operato pontificio non avevano iniziato a profilarsi per la prima volta nel XVI secolo. In secondo luogo, questi sentimenti potevano lecitamente avere un fondamento teologico o dottrinale e finanche fondarsi su una serrata critica delle prassi curiali. È innegabile, però, che concorrevano motivazioni politiche non secondarie, che vedevano la Chiesa di Roma, sempre più modellata alla stregua di un'amministrazione permanente e sempre più percepita come un *attore politico*, a turno ostracizzata o irretita dai rinnovati protagonisti delle contese europee: francesi e tedeschi. Senza questa valutazione, mal si coglierebbero i presupposti storici, politici ed istituzionali, tanto del luteranesimo, quanto del gallicanesimo.

Non si fa, perciò, torto alle istanze più genuine, che pur raccoglievano i movimenti riformatori, se si afferma che Lutero fu forse il più carismatico e costante oppositore della Chiesa cattolica, ma non certo l'originario iniziatore di un

²⁵ MIETHKE, J., *Ai confini del potere. Il dibattito sulla "potestas" papale da Tommaso d'Aquino a Guglielmo d'Ockham*, Padova 2005.

²⁶ RAPP, F., «Il consolidamento del papato: una vittoria imperfetta e costosa», in VENARD, M., a cura di, *Storia del Cristianesimo*, VII, *Dalla riforma della Chiesa alla Riforma protestante*, Roma 2000, pp. 82-144.

²⁷ Pare vada in questa direzione il classico studio di MCCLUNG HALLMAN, B., «Italian "National Superiority" and the Lutheran Question: 1517-1546», in *Archiv Fur Reformationsgeschichte* 71 (1980), pp. 143-148.

percorso *in iure proprio* scismatico, che aveva origini più remote e contingenze ben più interessate a suggerirlo e a promuoverlo²⁸.

Una percezione di questo tipo, almeno quanto alle divisioni interne allo stesso fronte *riformatore*, era plausibilmente fatta propria dallo stesso Giulio II. Gli oppositori del Pontefice non si riducevano soltanto ai movimenti che peroravano, con maggiore o minore autenticità, un più diffuso cambiamento ecclesiastico, ma si estendevano senza alcun dubbio alle potenze europee e alle famiglie nobiliari che non vedevano di buon occhio il protagonismo ecclesiale nelle vicende politiche italiane. Al tempo di Giulio II, anche ambienti un tempo vicini alla Chiesa di Roma e franchi sostenitori della supremazia del soglio petrino avevano vanamente cercato di promuovere un'assise conciliare. Giulio II, sin dalla sua elezione, aveva dimostrato di accogliere le istanze conciliari e, forse, se esse fossero state più puntualmente secondate, nel decennio a seguire non si sarebbero realizzate né le accese divisioni delle Chiese e degli Ordini tedeschi, né le polemiche di parte francese sul conciliarismo.

Giulio II, tuttavia, si sottrasse a queste iniziative di raccordo, modifiche normative e aperture verso le frange più intransigenti, probabilmente convinto che problemi più gravi premessero in ordine al suo ministero. In un primo tempo, come già accennato, il Pontefice fu distolto dai dissidi con la famiglia Baglioni a Perugia e con quella dei Bentivoglio a Bologna²⁹. Queste lotte politiche contribuiscono a chiarire che strutturazione territoriale andasse maturando lo Stato pontificio nel contesto storico pre-unitario in Italia: un'ampia regione geografica collocata nella parte centrale del Paese, decisiva nella prospettiva di qualunque istanza di riunificazione e di qualunque accordo di carattere diplomatico-internazionale³⁰.

²⁸ MUSSGNUG, F., *Lutero e la Riforma protestante*, Firenze 2003, pp. 18-19.

²⁹ I contrasti con le famiglie nobiliari italiane caratterizzano, invero, anche altri pontificati, ma non impediscono alleanze fondate su interessi comuni e comuni *ingerenze* sulla composizione della Curia. Sul punto, ad esempio, MENNITI IPPOLITO, A., *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Roma 2007, pp. 32 e ss.

³⁰ Di questo avviso, proprio a partire dal giudizio storico sul Pontefice, gli studi raccolti in ROTONDI TERMINIELLO, G. & NEPI, G., a cura di, *Giulio II. Papa, politico, mecenate*, Genova 2005.

Nella seconda parte del pontificato, inoltre, le contingenze amministrative sospinsero a una chiarificazione dei rapporti con Venezia e con la Spagna, fino alla creazione della *Lega Santa* in funzione di palese contenimento delle mire francesi³¹.

Anche la convocazione del Concilio Lateranense V merita di essere collocata nel contesto di questo costante dissidio con la Francia, che, da posizioni di iniziale prudenza e apparente apertura, era passata a rivendicare tentativi egemonici sulla penisola italiana – in larga misura, anche nei secoli a venire, destinati ad avere, però, modesto successo. Con la convocazione del Concilio, Giulio II non aveva, verosimilmente, in animo di chiarire tutti i dissidi interpretativi sorti nell'esegesi delle Scritture, né di fornire inequivocabili chiarimenti di natura ecclesiologica. Nel quadro delle esigenze di tipo politico-amministrativo, al contrario, la convocazione del Concilio Lateranense V doveva soprattutto essere la più evidente risposta al cd. *conciliabolo* di Pisa, il Concilio pisano del 1511³². Detto Concilio, in assenza di qualunque previa autorizzazione pontificia, venne convocato da alcuni cardinali, supportati da ambasciatori del Re di Francia. Alla luce di quanto sinora osservato, ben si comprende come il Re guardasse con favore alle iniziative volte a *delegittimare*, anche sul piano teologico e canonistico, le pretese temporalistiche di Giulio II.

Proprio dal punto di vista teologico e canonistico, però, il *conciliabolo* pisano non fu all'altezza dei proclami che ne avevano motivato la convocazione in dissenso col Papa: la partecipazione esigua, la frammentazione interna e la penetrante invasività di autorità regie, interessate ad esiti il più possibile ultimativi dell'assise pisana, finirono col privare le riunioni di sistematicità e compiutezza.

Il Concilio Lateranense V, all'opposto convocato e presieduto dal Pontefice, proprio nell'*Urbs*, e connotato da una partecipazione decisamente più ampia del

³¹ Lineare, ma da presumersi *fedele*, la scansione proposta in HERTLING, L. & BULLA, A., *Storia della Chiesa*, Roma 2001, pp. 302 e ss.

³² HERTLING, L. & BULLA, A., *Storia...*, cit., p. 302.

Concilio *scismatico* pisano, ebbe dal punto di vista giuridico uno svolgimento complicato, al punto che la più parte dei *deliberata* venne adottata dal successore di Giulio II. La pronta reazione di quest'ultimo, però, unita al favore che iniziava a circolare riguardo al Concilio Lateranense, fu sufficiente a convincere ben presto gli oppositori della Santa Sede circa l'inadeguatezza del *conciliabolo pisano*, per impensierire seriamente il Pontefice³³. Proprio per questo, gli stessi monarchi – non ultimo Luigi XII, che sperava di strumentalizzare il Concilio di Pisa del 1511 in chiave antipontificia – finirono per screditare le posizioni dei dissenzienti e per riconoscere esclusivo valore alle risultanze lateranensi³⁴. Anche da questo punto di vista, la tenacia della strategia *giuliana*, forse opinabili nei tempi e nei modi della sua stessa concretizzazione, si era rivelata vittoriosa sul campo. La Chiesa quale istituzione giuridica ne usciva rafforzata e vincitrice, al punto che l'enorme prestigio, seguitone nei rapporti con i diversi Stati, indusse a sottovalutare le divisioni che albergavano all'interno della compagine ecclesiale. Vista dall'esterno, l'*ecclesia romana* non era mai stata così incisiva e così risoluta nell'ergersi a reggitrice delle vicende italiane (anche in senso *giuridico-mondano*). Rispetto ai propri orientamenti e gruppi interni, al contrario, la Chiesa di Roma appariva sorprendentemente indebolita. Il fronte degli oppositori, per quanto eterogeneo e privo di guide riconosciute, avrebbe avuto buon gioco a rappresentarsi come portavoce di un disagio autentico nel vissuto ecclesiale.

Ridurre la vicenda di Giulio II a quella di un principe *temporale* rappresenterebbe in ogni caso un errore valutativo, perché anche l'azione amministrativa del Pontefice presentava delle peculiarità tali da sconsigliare facili semplificazioni. Si ricordi, in proposito, il sostegno offerto al ceto municipale urbano, benché quale forma di ridimensionamento della feudalità romana³⁵, o la

³³ Sulla limitatissima effettività delle deliberazioni dei Concili *acefali* e *scismatici*, deve ancora intendersi corretta la casistica di DE LA BROUSSE, O., *Le pape et le concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la Réforme*, Paris 1965, pp. 168-174.

³⁴ Questo aspetto appare diffusamente trattato in MINNICH, N. H., *The Fifth Lateran Council (1512-17). Studies on Its Membership, Diplomacy and Proposals for Reform*, Aldershot 1993.

³⁵ CALCATERRA, F., *Corti e cortigiani nella Roma barocca*, Roma 2016, p. 48.

costante perorazione della *libertas ecclesiae*, sebbene declinata innanzitutto quale garanzia dell'assolutezza in terra della sovranità divina³⁶. E si pensi alla valenza non esclusivamente *mondana* della condanna agli atti simoniaci, reiterata nel Concilio Lateranense sulla base della bolla *Cum Tam Divino*, sino a prevedere la nullità dell'elezione pontificia avvenuta a seguito di simonia³⁷. O, ancora, stando alle risultanze conciliari, all'altra bolla, *Supernae Dispositionis*, adottata, invero, da Leone X, ma visibilmente influenzata dall'accezione (e dalla prassi) *giuliana* della libertà ecclesiastica³⁸.

Nonostante debbano essere, allora, adeguatamente rimarcati questi specifici profili, il recepimento storiografico di Giulio II coincide in larga misura con l'esaltazione (o la critica) delle sue pretese temporalistiche. Questa visione, pur confortata dalla maggiore incisività dimostrata nelle questioni politiche rispetto a quelle teologiche e canonistiche, merita, comunque sia, di essere integrata. I provvedimenti del Concilio Lateranense V adottati da Leone X non sarebbero mai venuti alla luce al di fuori di un contesto ecclesiale così palesemente influenzato dal tenace e assertivo pontificato *giuliano*. E deve essere ulteriormente chiarito che l'impostazione di Giulio II non era esclusivamente la conseguenza di una particolare strategia di politica ecclesiastica, ma rappresentava, probabilmente, l'espressione operativa più efficace e concreta di modi di sentire che non erano del tutto estranei alla riflessione cristiana del periodo. Laddove per Giulio II la prospettiva di un'*ecclesia* rigorosa si declinava come tale nel rivendicare in modo intransigente i propri spazi nei confronti dei *principi civili*, per altri l'integrità del presupposto iniziale si ampliava a disquisizioni di carattere etico, filosofico e giuridico. In questo senso, può e deve ricordarsi l'erudito agostiniano Egidio da

³⁶ Concezione, invero, non del tutto inedita e fondata, sul piano sostanziale e nella prospettiva degli oppositori politici della Chiesa, anche sul cospicuo accumulo di entrate e risorse, ad avviso di PELLEGRINI, M., *Il papato...*, cit. p. 73.

³⁷ Possibili proiezioni attuali della lotta alla simonia, al di là della sanzione di nullità, pur controversa, della eventuale elezione pontificia, e ancorché in un contesto prevalentemente divulgativo, vengono sottolineate in BENEDETTI, L., «Giulio II: un papa umanista e guerriero», in *Corrispondenze Romane* 15 Giugno 2016.

³⁸ Alcuni elementi di interesse sulla concezione del potere detenuto dal Pontefice, durante il Papato di Leone X, in NITTI, F., *Leone X e la sua politica*, Bologna 1998, pp. 18 e ss.

Viterbo, che ebbe fulgida carriera ecclesiastica, nei pontificati che sono stati utilizzati come sfondo storico-canonico dell'analisi presentata. Uomo di Chiesa di grande capacità oratoria e, direttamente o indirettamente, consigliere accreditato tanto durante i pontificati di Leone X e Giulio II, quanto sotto i successivi di Adriano VI e Clemente VII, Egidio da Viterbo dimostrò il proprio valore a partire dal supporto offerto a Giuliano della Rovere nelle complesse missioni diplomatiche al tempo della *Lega Santa*.

Non stupisce, perciò, che l'orazione inaugurale del Concilio Lateranense V fosse affidata al teologo ed umanista agostiniano³⁹. Questi, a differenza di quanto auspicato dagli ambienti di curia, non si produsse in un gratuito o retorico elogio dell'istituzione ecclesiastica, ma seppe indicarne analiticamente i limiti contemporanei⁴⁰. Attraverso ciò, Giulio II poté, per altro verso, allontanare da sé le accuse di chi avrebbe voluto additarlo a pontefice *guerriero* in battaglia, e contemporaneamente legislatore attendista sul fronte della riforma interna alla Chiesa. Se Egidio da Viterbo si profondeva in quei termini nell'orazione inaugurale, non v'era dubbio che anche il Pontefice partecipasse con pari convinzione alle difficoltà della Chiesa e al suo intrinseco travaglio, alla ricerca di un più efficace coordinamento tra prassi amministrative ecclesiali e ortoprassi giuridico-canonica.

Per i toni adottati, accorati e intensi ma approfonditi e non circostanziali, l'orazione di Egidio deluse senz'altro chi sperava di tirare a sé, nella contrapposizione col Pontefice, il futuro cardinale viterbese⁴¹. Egidio non faceva sconti all'istituzione ecclesiale, ma la sua riflessione, densa e solenne, non gettava

³⁹ Per uno sguardo d'insieme alle fonti documentali, EGIDIO DA VITERBO, *Orazioni per il Concilio Lateranense V*, TRONCARELLI, F., TRONCARELLI, G., SACI, M. P., LOMBARDI, A. & RONZANI, R., a cura di, Roma 2012. Quanto a rilievi dottrinali che, nella loro metodologia, sono stati accolti ai fini della presente analisi, MARTIN, F. X., «The Registers of Giles of V., a Source on the Reform, before the Reformation», in *Augustiniana* 12 (1962), pp. 142-160.

⁴⁰ Tratto caratteristico dell'oratoria del teologo debitamente sottolineato in O' MALLEY, J. W., «Fulfilment of the Christian Golden Age under Pope Julius II. Text of a Discourse of Giles of Viterbo», in ID, *Rome and the Renaissance. Studies in Culture and Religion*, London 1981, pp. 265-338.

⁴¹ BEDOUELLE, G., *La riforma del cattolicesimo (1480-1620)*, Milano 2003, pp. 30 e ss.

le basi per nuove lacerazioni. Piuttosto, si candidava a divenire possibile raccordo tra istanze diverse, all'interno della Chiesa universale (e non *contro* la sua gerarchia).

La fortuna di Egidio da Viterbo, in ciò intrecciandosi alla personale vicenda terrena di Giulio II, sembra, anzi, stridere con le difficoltà patite dalla Chiesa nei medesimi decenni. Quello stesso contesto ecclesiale che esaltò le qualità di Egidio e che garantì al filosofo agostiniano *uffici* sempre più complessi e significativi, amministrativamente quanto simbolicamente, non seppe coglierne fino in fondo le suggestioni e gli inviti all'attiva riscoperta della piena integrità dottrinale⁴².

Soltanto il Concilio di Trento, convocato nel 1545 da Paolo III e protrattosi a lungo tra difficoltà e divisioni, accolse, e anche stavolta in modo meno compiuto di quanto ci si sarebbe attesi, quegli spunti critici e quelle penetranti riflessioni di carattere sistematico. Ciò probabilmente conferma che le numerose sette scismatiche del periodo, nonché le più organizzate associazioni e chiese di ispirazione luterana, pur avversando la Chiesa di Roma, finirono, in realtà, per sospingerla ad una più consapevole assunzione del proprio ruolo, nei secoli a venire. Quasi che la riflessione sulla disciplina e sulla dottrina avesse avuto bisogno di essere, a più riprese, osteggiata dagli avversari e sminuita dai seguaci, per potere ritornare protagonista del vissuto ecclesiale e dell'azione legislativa, nell'ambito dell'*ordo ecclesiae*.

3. LEONE X: EPOCA AUREA O INIZIO DI UNA TRASFORMAZIONE?

Appare doveroso rimarcare come la *successione* a Giulio II non potesse essere un'operazione semplice. La decisa lotta di Giulio II alla simonia poté avere esiti contraddittori e persino calcolati, ma indubbiamente aveva rimodellato e limitato un *modus procedendi* che, sebbene al di fuori delle stesse disposizioni

⁴² PANI, G., *Paolo, Agostino, Lutero. Alle origini del mondo moderno*, Soveria Mannelli 2005, p. 145.

canonistiche, aveva avuto particolare (e interessato) seguito nel corso dei secoli⁴³. Ben oltre questo primo rilievo, effetto di un'intenzionale rimodulazione dei rapporti all'interno della curia, individuare un degno successore di Giulio II sembrava impresa difficile soprattutto sotto il profilo simbolico. Si sarebbe mai potuto avere un Pontefice di pari intensità, combattività e audacia? E, se mai fosse stato possibile, sarebbe stato consigliabile? Non avrebbe potuto rivelarsi ancor più appropriato adottare una linea *intermedia*, in modo da proseguire un preciso disegno di politica ecclesiastica, senza però esasperare i toni e le conflittualità che erano state tra le pagine meno riuscite del Pontificato *giuliano*?

Almeno negli intendimenti teorici, è difficile credere che Leone X non abbia provato ad assecondare questa terza opzione, volta al consolidamento più che all'innovazione, al rafforzamento più che alla messa in discussione, alla ripartenza in avanti più che al ritorno al passato. Per molti profili, del resto, non può negarsi che l'operazione riuscì. Non va dimenticato il recepimento di Leone X nell'opinione dei posteri⁴⁴: un pontificato per più aspetti *aureo*, meno assertivo di quello *giuliano*, ma, forse proprio per questo, meno bellicoso e coriaceo.

In queste valutazioni possono essere introdotte alcune cognizioni di carattere ecclesiologico, oltre che canonistico. Chi ascende al soglio petrino dopo un'intensa stagione di contrapposizioni, ma anche di vigorosa presa e non occasionale entusiasmo da parte dei *christifideles*, non può emulare pedissequamente il proprio predecessore. Non può inseguirne il recepimento presso i fedeli, né sperare di coltivare forme, pur mitigate, di adulazione. L'approccio di Leone X è apparso particolarmente riuscito nella scelta di toni e stili non sempre sovrapponibili all'immagine pertinace di Giulio II. Nella discrezione di uno stile personale più pacato, e anche in un orientamento di legislazione canonica meno

⁴³ In proposito, di interesse FERRANTE, M., *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Milano 2008, p. 132, n. 56.

⁴⁴ SAVORELLI, A., «Fiorentino, Croce e il nesso "Rinascimento/Riforma"», in RIZZO, F., a cura di, *Filosofia e storiografia. Studi in onore di Girolamo Cotroneo*, I, Soveria Mannelli 2005, p. 410.

tumultuoso, la Curia, in primo luogo, non poté non vedere la garanzia della prosecuzione di un'età comunque magnificente e, per certi versi, pacificata.

Tali premesse possono oggi apparire fugaci, conclusesi nello spazio di un pontificato, la cui risonanza finiva per oscurare altre problematiche, forse più scomode e certo non meno dirimenti. È, però, da accogliere l'idea, che si proverà a dimostrare nel seguito dell'analisi, secondo cui il profilo di Leone X, per un verso, proseguì l'opera di Giulio II e, per l'altro, non affrontandola nel modo *ex post factum* più adeguato, finì per aprire quella lunga fase di transizione che arriva sino alla *penitenza* di Clemente VII e, persino a seguire, alle inquietudini della Chiesa tardo-cinquecentesca. In assenza di questa transizione, la copiosa elaborazione teologica, giuridica e politica del secolo successivo avrebbe senz'altro assunto forme diverse, ancorché verosimilmente non meno significative⁴⁵.

Appare ingeneroso, del resto, non soffermarsi sull'opera di Leone X, anche quale legislatore canonico e non solo come *pastore* che cerca di reiterare e rinsaldare le acquisizioni maturate dal più dinamico predecessore⁴⁶. Pur sorretto da un'elaborazione curiale intensa, oltre che significativa dal punto di vista della profondità degli strumenti giuridici, fu proprio Leone X ad adottare i provvedimenti più importanti del Concilio Lateranense V. È attraverso questi provvedimenti che il Concilio Lateranense V può essere adeguatamente studiato e compreso, anche al di fuori della polemica contro gli *scismatici pisani*, che lo aveva proceduto. Una serrata analisi delle deliberazioni conciliari potrà certo confermare l'ulteriore centralizzazione del potere ecclesiastico e persino evidenziare i prodromi della contrapposizione con la cultura *laico-civile* (anche giuridica) dei secoli a venire. Un'analisi parimenti ponderata e attenta non potrà,

⁴⁵ Appare aderire a questa ipotesi di ricerca, in ordine alla riorganizzazione delle scienze sacre nel XVII secolo, FANTAPPIÉ, C., *Chiesa Romana e modernità giuridica*, I, Milano 2008, pp. 845-846.

⁴⁶ Sui facili trionfalismi suscitati da due pontificati consecutivi, quali quelli di Giulio II e Leone X, di interesse la rilettura a proprio tempo approntata in STINGER, L., «"Roma triumphans". Triumphs in the Thought and Ceremonies of Renaissance Rome», in *Medievalia et Humanistica* 10 (1981), pp. 189-201.

però, denegare l'opportunità delle misure adottate, nel contesto delle esigenze emerse nell'*economia* della Chiesa e nel concreto sviluppo del suo *munus regendi*.

Non mancano, inoltre, elementi relativi alle contese teologiche di quegli anni. Si pensi alla bolla relativa all'immortalità dell'anima, *Apostolici Regiminis*, la quale, per quanto adottata con specifico riferimento alla polemica averroista sull'esistenza di un'anima immortale contemporaneamente universale e *a-personale*, costituì la base per condannare tutte le dottrine che smentivano l'interpretazione ecclesiale dell'immortalità dell'anima umana⁴⁷. Si posero, ad esempio, certamente al di fuori delle disposizioni della bolla Pietro Pomponazzi e i suoi allievi, che interpretavano l'immortalità dell'anima nel contesto di un legame inestricabile con la corporeità dell'esistenza terrena – una qualificazione, cioè, necessariamente *incipite* e, perciò, in dissenso rispetto ai *deliberata lateranensi*⁴⁸.

Anche le posizioni luterane sull'arbitrio umano, del decennio successivo e, invero, indirizzate contro il trattato *De Libero Arbitrio* di Erasmo da Rotterdam⁴⁹, appaiono in contraddizione rispetto alla bolla *Apostolici Regiminis*. Ciò avviene, in primo luogo, perché la dottrina luterana mal si concilia con quella di Leone X, pure su questo specifico aspetto. Rispetto al contenuto di *Apostolici Regiminis* e alle disposizioni relative ai docenti, chiamati a correggere con la teologia e il diritto canonico gli *errori* della filosofia, la concezione luterana dell'approccio alle Scritture è certamente più diretta e meno articolata⁵⁰. Le tesi contrarie alla Rivelazione, nel campo più ampiamente filosofico e non solo prettamente

⁴⁷ In ottica di una comparazione etico-confessionale, ROMANO F., *Studi e ricerche sul neoplatonismo*, Napoli 1983, pp. 89 e ss.; in riferimento alla bolla ricordata nel testo, CASINI, L., «The Renaissance Debate on the Immortality of the Soul. Pietro Pomponazzi and the Plurality of Substantial Forms», in BAKKER, P. J. J. M., THIJSEN, a cura di, *Mind, Cognition and Representation. The Tradition of Commentaries on Aristotle's De Anima*, Aldershot 2007, pp. 127 e ss.

⁴⁸ CASINI, L., «The Renaissance...», cit., p. 127.

⁴⁹ Circa le implicazioni canonistiche della questione, FUMAGALLI CARULLI, O., «A Cesare ciò che è di Cesare. A Dio ciò che è di Dio». *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano 2006, pp. 23-24.

⁵⁰ Sull'interpretazione della Scrittura nei diritti confessionali, SCHMOECKL, M., «Procedure, Proof and Evidence», in WITTE, J. JR. & ALEXANDER, F. S., a cura di, *Christianity and Law. An Introduction*, Cambridge 2008, pp. 143 e ss. Profili sulla concezione luterana in PHILLIPS, A., *War, Religion and Empire. The Transformation of International Orders*, Cambridge 2011, pp. 87 e ss.

esegetico, vengono ritenute false e, anzi, *perniciose*, perché rappresentano *innaturalmente* l'esistenza (negata dalla bolla) di una doppia verità: una di matrice teologale ed una speculativa. Proprio questo *sdoppiamento*, affermatosi attraverso il recepimento delle filosofie kantiane e galileiane solo secoli più tardi⁵¹, è in quel momento dichiarato radicalmente insussistente e contro ogni principio di *jus canonicum*.

Il provvedimento conciliare che, anche per i profili giuridici, appare richiamare più da vicino i contenuti della bolla *Apostolici Regiminis* è la successiva *Supremae Maiestatis* del 1516⁵². *Apostolici Regiminis* prendeva le mosse da una specifica inquietudine di carattere dottrinale (circoscrivere la teoria sull'immortalità dell'anima e schermarla dalle influenze di dottrine difformi), ma dettava anche i presupposti formali della subordinazione della filosofia al sapere teologico, giuridico e canonico. *Supremae Maiestatis* parimenti si rivolgeva ad una problematica apparentemente teorica – individuare le condizioni di liceità della predicazione, ma ben più stringentemente prendeva di mira le forme di predicazione *eterodossa* che andavano riscuotendo crescente successo⁵³. Dal punto di vista giuridico-formale, la medesima bolla subordinava l'attività di predicazione all'approvazione dei superiori ecclesiastici. Queste disposizioni ben si inseriscono nel contesto dottrinale antecedente alla *Riforma*, poiché, ben prima della duplice tipizzazione luterana (realizzata prima con l'affissione delle *Tesi* e, poco più di un decennio dopo, con la *Confessione Augustana* di Filippo Melantone), l'uso di una energica predicazione laicale, incentrata sulla natura non mediativa della

⁵¹ GINZBURG, C., *Rapporti di forza: storia, retorica, prova*, Milano 2000, pp. 71-72; HOEFFE, O., *Kant's Cosmopolitan Theory of Law and Peace*, Cambridge 2006, pp. 1-3; RIGHINI, A., *Galileo. Tra scienza, fede e politica*, Bologna 2008-2009, pp. 51-52; VECA, S., *La bellezza e gli oppressi*, Milano 2010, p. 70.

⁵² Profili di continuità sono segnalati, in effetti, in MARTINA, G., *La Chiesa nell'età della Riforma*, Brescia 1988, pp. 146-151; VENARD, M., «Il Concilio Lateranense V e il Tridentino», in ALBERIGO, G., a cura di, *Storia dei Concili ecumenici*, Brescia 1990, pp. 321-368.

⁵³ Secondo un consolidato orientamento dottrinale, v. tra gli altri BENVENUTI PAPI, A., *"In castro poenitentiae"*. *Santità e società femminile nell'Italia medievale*, Roma 1990; MERLO, G. G., *Contro gli eretici*, Bologna 1996.

comprensione delle Scritture, si era significativamente espanso, turbando l'equilibrio dell'integrità dottrinale.

La bolla in commento si era resa necessaria, anche perché la precedente *Regimini Universalis Ecclesiae*, per quanto, ad avviso della storiografia maggioritaria⁵⁴, atta ad accogliere almeno alcune delle istanze che si ponevano nel quadro delle riforme ecclesiali, era stata percepita, dagli oppositori più accesi, come una somma di disposizioni eminentemente tecniche, inidonea a concretizzare le attese di un cambiamento di più vasta portata.

Difficile formulare una univoca valutazione riguardo a giudizi del genere. Le sanzioni e le ammonizioni agli Ordini religiosi, a prescindere dalla formula, volta per volta, adottata, dovevano senz'altro servire a reprimere, più che a sanare, le situazioni irregolari. Era, d'altra parte, ben noto nello stesso ambiente curiale che dei benefici ecclesiastici si fosse data un'applicazione non raramente, strumentale e arbitraria, che aveva in qualche misura snaturato la stessa *ratio* ispiratrice dei diversi istituti⁵⁵. È, però, difficilmente confutabile che assoggettare gli Ordini a un regime di controlli potesse significare prevenire anche gli orientamenti dottrinali e le prassi più evidentemente contrapposte alla linea adottata, nel corso del Concilio Lateranense. Né va dimenticato come le disposizioni della *Regimini Universalis Ecclesiae*, per quanto idonee a ridisegnare lo statuto episcopale in termini più equi e ponderati che nel recente passato, apparissero a molti adeguamenti ancora parziali e non risolutivi.

Della cosa era verosimilmente convinto lo stesso Leone X, che altrimenti non avrebbe fatto seguire alla bolla un atto di oggetto affine, quale *Dum Intra Mentis*. Solo che quest'ultima traeva dalla *Regimini Universalis Ecclesiae* soprattutto gli aspetti più controversi (le forme giuridico-canoniche della disciplina

⁵⁴ Per ulteriori elementi, VISCOME, F., *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II*, Roma 1997, p. 44.

⁵⁵ Una prassi che storicamente resiste sia al Concilio Lateranense V che al Concilio di Trento, come notasi in modo opportunamente circostanziato in TKHOROVSKYY, M., *Procedura per la nomina dei vescovi. Evoluzione dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, Roma 2004, pp. 37-38.

dei diversi Ordini) e, invece, meno concedeva alla *de-verticizzazione* della comunità ecclesiastica⁵⁶. In altre parole, *Dum Intra Mentis* finì per aumentare le possibili conflittualità locali, fornendo semplicemente all'Episcopato strumenti di controllo, prevenzione e repressione, maggiormente improntati ad effettività.

Restava, al contrario, fermo l'impianto delle bolle del 1515, *Inter Sollicitudines* e *Inter Multiplices*, rafforzando la proposta interpretativa quivi fornita in ordine all'azione di Leone X⁵⁷. In parte da ritenersi prosecuzione, se possibile più spiccata e meglio consolidata, di una fase di intenso sviluppo ecclesiastico, soprattutto in rapporto alle autorità *civili*, come i principi italici. In parte, però, non del tutto in grado di risanare una fase di grandi sconvolgimenti interni alla Chiesa; al più, idonea a profilare le dinamiche di una progressiva modificazione giuridico-istituzionale.

Ciò vale a testimoniare, se non altro, le contraddizioni, ma anche l'intrinseca vitalità della fase storica in oggetto. Da un lato, la Chiesa si dispone ad emendare, almeno dal punto di vista dello strumentario normativo, le pratiche più deteriori viste nell'operato dei decenni precedenti, fino, come ricordato, a riprovare espressamente nel diritto l'elezione pontificia ottenuta tramite simonia. Dall'altro, il rapporto con la crescita e con l'aumento di influenza degli ordini religiosi è finalmente posto al centro dell'analisi dal legislatore canonico, anche se le soluzioni oscillano tra una corretta forma di valorizzazione e istanze di controllo, pur giustificabili, talvolta restrittive.

Oltre a queste preoccupazioni di natura evidentemente sistematica, tanto la pastorale, quanto l'attività di governo, necessitano di misurarsi coi mutamenti socio-demografici. Questi ultimi non inficiano la dottrina, ma non possono essere intenzionalmente tralasciati, a pena di aggravare la distanza tra *gregge* e *pastore*, tra *norme* e *istituzioni*, tra *giustizia* e *diritto*. Può essere, allora, questa la cornice

⁵⁶ Raccogliendo il dato in una prospettiva storico-sistematica BUCCI, A., *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno 2012, p. 97.

⁵⁷ Per più spiccati accenti critici, vedasi, comunque sia, ZIMMERMANN, T. C. P., *Paolo Giovio. Uno storico e la crisi italiana del XVI secolo*, Cologno Monzese 2012, pp. 328-329.

giustificativa di atti come la bolla *Inter Multiplices*, che sancisce la legittimità dei *Monti di pietà*, quali strumenti per consentire ai poveri di riscattare somme, pur modeste, necessarie alla sussistenza⁵⁸. Il provvedimento in esame è a tutt'oggi dibattuto, ma sembra anche che il dibattito al riguardo non si concentri sul singolo atto, quanto, in realtà, su temi più generali (provando ad esemplificare: il rapporto tra la religione e le attività creditizie, tra l'economia e la Chiesa, tra la povertà e i sistemi giuridici di debito-credito⁵⁹).

I *Monti di pietà* di derivazione francescana stavano al di fuori della soglia dell'illecito, costituita, anche nella tradizione ecclesiastica, dal prestito usurario⁶⁰; con la bolla, Leone X si spingeva ad ammettere la liceità del modesto guadagno in capo a chi effettuava il prestito: ciò sembra una regola prudenziale, in realtà, pienamente sostenibile. Come per altre disposizioni adottate nel contesto del Concilio Lateranense V (e Leone X, per la conclusione del pontificato, non poté secondarne fino in fondo la fase attuativa), i veri problemi parvero consistere soprattutto nella puntuale prevenzione e repressione di eventuali prassi abusive. Benché non sia questa la sede per approfondire letture del genere, è noto che nell'Italia Cinque e Seicentesca, mutuando solo negli schematismi astratti il modello dei *monti di pietà* francescani, proliferarono forme di attività creditizia invero decisamente speculative⁶¹. Ciò avvenne a danno di quelle categorie che sulla carta la circolazione del credito avrebbe potuto, e dovuto, sostenere nella vita e nei consumi quotidiani. Si potrebbe, anzi, ritenere che nei movimenti radicali, protestanti o itineranti del XVI e del XVII secolo, addebitare alla Chiesa una scarsa capacità di contrasto a prassi abusive similari, ancorché non nate tipicamente

⁵⁸ BAZZICHI, O., *Dall'economia civile francescana all'economia capitalistica moderna*, Roma 2015, pp. 145 e ss.

⁵⁹ Un'ampia conferma della predetta tesi e della pluralità dei suoi approcci e sviluppi trovasi in HOUSLEY, N., *Religious Warfare in Europe, 1400-1536*, Oxford 2002, pp. 33-61.

⁶⁰ Radici storico-giuridiche debitamente rimarcate in BUCCI, A., *La formazione dell'istituto giuridico dell'usura nella Chiesa latina nel XIII secolo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Aprile 2010.

⁶¹ VISMARA, P., *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli 2004, pp. 31 e ss.

nell'ordinamento ecclesiale, abbia avuto un ruolo nel favorire la diffusione di sentimenti ostili alla *ecclesia romana*, se non quando apertamente anticlericali.

Non può che sembrare ulteriore conferma della fase difficile del vissuto ecclesiale, tra l'innovazione e la conservazione, tra le nuove esigenze e le remote problematiche, il contenuto della già ricordata bolla *Inter Sollicitudines*. Dal punto di vista normativo, il *continuum* col recente passato (in particolar modo, i riferimenti di Leone X sono Innocenzo VIII e Alessandro VI) non sembra in discussione. Dal punto di vista delle dinamiche effettuali attuative e delle concrete ricadute sociali, la conferma di disposizioni e orientamenti già noti rischia, ancora una volta, di essere controproducente, in merito al pieno recepimento della *missio canonica* nel continente europeo.

La bolla succitata reitera, infatti, il divieto di stampa, in assenza dell'autorizzazione del vescovo o del Vicario pontificio, per le pubblicazioni relative allo Stato della Chiesa⁶². È plausibile, per altro verso, che l'inquadramento teologico che Leone X offre dell'invenzione della stampa sia più evoluto ed articolato di quello manifestato dai suoi predecessori. Non è una condanna inappellabile nei confronti di un mezzo di diffusione dello scritto, al contrario esso è assunto, in qualche misura, in termini positivi (maggiore conoscenza, maggiore diffusione della Parola, maggior cura nella dottrina⁶³).

L'applicazione delle norme richiamate fu, però, sempre controversa, anche perché in definitiva involvente quella che, nel linguaggio giuridico odierno, è correttamente qualificata come *libertà fondamentale*. In sede di prima applicazione, ovviamente, la bolla *Inter Sollicitudines* sembrò meritevole di stigma e opposizione, da parte dei movimenti e dei gruppi che cercavano di avvantaggiarsi del nuovo ritrovato editoriale al fine di emanciparsi dal controllo ecclesiastico.

⁶² Sulla natura giuridica dell'atto – che, forse, appare inappropriato ricomprendere nel semplice esercizio di un potere autorizzatorio, anche ai sensi del diritto vigente, v. CHIRICO, A., *Profili giuridici della comunicazione nella Chiesa*, Bari 2014, pp. 184-185.

⁶³ Per tali ragioni, non sembra plausibile aderire alla rilettura, più semplicistica, di RINDONE, E., *Il Vaticano contro la libertà di stampa*, in <http://www.italialaica.it>, 24 Giugno 2011.

Un'istanza, del resto, che aveva in parte fatto propria lo stesso Lutero, ritenendola conforme ad una visione di riposizionamento immediato del fedele, nei confronti dell'approccio diretto alle Scritture. Potere stamparle e ristamparle in proprio, con annotazioni, commenti o traduzioni fortemente orientate, non rappresentava, forse, uno dei possibili strumenti attraverso cui sollecitare un più ampio proselitismo, da parte degli oppositori alla Chiesa di Roma? Ed esprimersi contro l'autorizzazione ecclesiastica alle pubblicazioni non significava, in fondo, difendere la possibilità di far circolare testi, opuscoli e studi, in netto contrasto con le indicazioni magisteriali?

Spogliata dalle connotazioni ideologiche che avrebbe assunto nei secoli a venire, la questione delle pubblicazioni a seguito di formale *imprimatur* rappresentava, nell'immediato, tutta la contrapposizione esistente tra l'istituzione ecclesiastica e le fazioni, pur nate all'interno di questa, che da essa avrebbero inteso rapidamente smarcarsi.

Affinché il tema della libertà di stampa e dell'assenza di censure agli scritti assuma forme più simili a quelle odierne, bisognerà attendere le rivendicazioni dei circoli cattolici liberali parigini dell'inizio del XIX secolo⁶⁴. Per questi ultimi la libertà di stampa doveva essere configurata nel quadro del riconoscimento della libertà di coscienza, anche all'interno dell'organizzazione ecclesiale⁶⁵. Questioni siffatte sembrano, in conclusione, estranee all'impianto argomentativo tanto dei fautori, quanto degli oppositori, di forme giuridiche di controllo alla stampa, quali furono quelle ribadite, appunto, nella bolla *Inter Sollicitudines*.

⁶⁴ V., ad esempio, SABBIONETI, M., *Democrazia sociale e diritto privato*, Milano 2010, p. 514; SALE, G., *Il Vaticano e la Costituzione*, Milano 2008, p. 141, n. 4.

⁶⁵ Il rilievo è accolto – anzi, esteso con enfasi alla realtà del cattolicesimo liberale italiano – in ANTISERI, D., *Il liberalismo cattolico italiano*, Soveria Mannelli 2010.

4. ADRIANO VI, TRA RIGORE TEOLOGICO E DEBOLEZZA POLITICA

L'elezione al soglio pontificio di Adriano VI varrebbe a confermare il giudizio prudentemente avanzato in ordine a Leone X e al suo pontificato: fase, per più profili, di successi, affermazioni, conquiste; parimenti, periodo ancora votato all'incertezza, nel rapporto con le diverse autorità *regie* e in riferimento ai sommovimenti ecclesiali che mettevano in discussione la costituzione gerarchica della Chiesa.

Come in altre circostanze in cui appariva, perciò, profondamente incerto il divenire unitario e coeso della Chiesa, si cercò di individuare un *pastore* di elevata formazione teologica, di specchiato rigore intellettuale e in grado di inverare i *munera* ecclesiastici, con profondità di pensiero e tenacia nell'azione. La storia giuridico-ecclesiale dei secoli precedenti aveva dimostrato che l'erudizione pontificia non era ininfluyente per il buon andamento della comunità dei fedeli e per l'evoluzione delle regole giuridiche di quella comunità. Anzi, l'elevato profilo intellettuale di un singolo Pontefice poteva, pur in combinazione con altri fattori, favorire, presso i giuristi, le istanze di sistematizzazione normativa, secondo criteri più rispondenti alle esigenze emerse. *L'ecclēsia semper reformanda* e l'obiettivo di *renovare libros legum* spesso non costituiscono immagini attraverso cui evocare fasi rivoluzionarie, bensì i modi più efficaci per dare continuità alla tradizione, munendone l'interpretazione e l'applicazione concrete di più attendibili strumenti attuativi.

Intendimenti del genere sono, però, sovente costretti a misurarsi con un quadro di contingenze avverso e, in definitiva, non sfugge a questo rilievo un'adeguata rilettura giuridica del pontificato di Adriano VI. L'auspicata opera di razionalizzazione, nel quadro di un rinnovato e stavolta esemplare rigore morale, non riuscì, sembrando, forse agli stessi contemporanei, un *interregno* non troppo coerente, nel quale risultarono di gran lunga prevalenti gli elementi di debolezza

politica che non le occasioni di ripensamento e riassetto⁶⁶. È in quest'epoca, d'altra parte, che si fa strada un convincimento a più riprese fatto proprio dai giuristi curiali dei secoli a venire.

Un Pontefice privo di alleanze, non sufficientemente ascoltato dai detentori del potere politico, osteggiato nel governo della Chiesa, pur potendo avere le più elevate qualità personali, difficilmente riesce ad imprimere il proprio carattere distintivo all'azione pastorale e, soprattutto, all'inderogabile compito del *munus regendi*.

Si è già accennato, ad esempio, al grande impulso che Giulio II e Leone X diedero alle arti figurative. Negli intendimenti dei due Pontefici, sarebbe ingenuo rinvenire soltanto una specifica propensione alla diffusione della cultura e al rinnovato protagonismo della pittura, dell'architettura e della scultura nel novero dei saperi umanistici – ove erano state a lungo riguardate come mere arti emulative, come tecniche manuali più che come prove di ingegno. Il *neomecenatismo* ecclesiastico non era privo di meno auliche implicazioni simboliche, nell'esercizio della potestà di governo⁶⁷. Si è, però, debitamente ricordato che anche una stagione così facilmente strumentalizzabile, per l'eccessiva contiguità degli artisti alle corti (o alla Curia, nel caso di specie), fu proficua per le arti e non priva di significato per i fedeli che partecipavano, pur quali spettatori silenziosi, ad un momento di indiscutibile fermento artistico. Adriano VI iniziò a rompere questo idillio, riducendo le largizioni a favore dei pittori, dei musicisti, degli scultori e degli architetti. Il suo Pontificato fu troppo breve per potere essere ultimativo, anche per questi aspetti, invero, secondari rispetto alla temperie religioso-culturale del periodo. Persino gesti di questo tipo connotano, comunque sia, l'azione di un Pontefice non italiano di nascita e distante, per formazione, intenti e modo di agire, dalla mentalità affermatasi – a torto o a ragione – nell'ambito curiale.

⁶⁶ Un giudizio, invero, avversato nella storiografia contemporanea, a partire da McNALLY, R. E., «Pope Adrian VI (1522-1523) and Church Reform», in *Archivum Historiae Pontificiae* 7 (1969), pp. 253-285.

⁶⁷ PELLEGRINI, M., *La storia...*, cit.

Adriano VI era, infatti, di origine olandese e si era formato presso l'Università di Lovanio. Sebbene reinterpretati alla luce della critica storica, questi due elementi paiono decisivi e rivelatori. Adriano VI studiò certamente anche il diritto canonico e la filosofia, ma i suoi prevalenti interessi di studio furono marcatamente teologici, di guisa che pure le cognizioni filosofiche e canonistiche venissero ricondotte al rigore dell'analisi teologica, basata sulla Scrittura e sulla tradizione ecclesiastica. In più, Adriano VI proveniva da uno dei territori, nella geografia europea del periodo, dove, nello spazio di alcuni decenni, fu più intenso il proselitismo dei movimenti *scismatici* di ispirazione riformata⁶⁸. Questo aspetto non aiutò il Pontefice a decodificare e disinnescare le tensioni in atto con la Chiesa tedesca e quella olandese. Probabilmente, all'opposto, Adriano VI sottovalutò la presa che, in poco tempo, avrebbero raggiunto le istanze luterane. Lo stesso Papa ritenne che Lutero dovesse essere perseguito, a norma del diritto canonico, in quanto eretico.

L'inefficacia di Adriano VI quale legislatore canonico è forse giustificabile proprio a partire da convinzioni di questo tipo. Dal punto di vista giuridico-istituzionale, infatti, il Pontefice era fermamente convinto che la Chiesa meritasse un ampio e articolato quadro di riforme *interne*, dalla gestione amministrativa alla disciplina dei beni temporali, passando per lo *status* delle persone fisiche e per la disciplina statutaria degli Ordini⁶⁹. Questi orientamenti, invero sinceri, furono condotti in minima parte dal punto di vista pratico, se non forse col tentativo di essere d'esempio, per austerità morale e rigore di condotta, e ben poco innovando sotto il profilo del diritto canonico positivo. La predisposizione ad accettare e a favorire modificazioni normative si abbinava, d'altra parte, ad una fortissima intransigenza teologico-dottrinale, per cui immaginare innovazioni giuridiche di vasta portata si scontrava pur sempre con la rigida difesa degli orientamenti dogmatici. Fino a che punto il diritto poteva spingersi a modificare la struttura

⁶⁸ ANNUNZIATA, F., «Paesi Bassi», in AA. VV., *Sistemi giuridici del mondo*, Torino 2016², p. 22.

⁶⁹ Una valutazione particolarmente accorata del Pontificato in commento trovasi in CONGAR, Y., *Vera e falsa riforma nella Chiesa*, Milano 1995, pp. 73-74.

istituzionale ecclesiastica, senza mettere in questione i fondamenti di fede⁷⁰? E in che misura la tenace e *trascendente* difesa di questi ultimi finiva, poi, per scoraggiare le transizioni normative più coraggiose, facendo passare in secondo piano le prassi abusive, che si realizzavano al di fuori delle disposizioni canonistiche, ma in modo sufficientemente *diffuso* e *latente* da sottrarsi ai debiti meccanismi di repressione e controllo?

Secondo la ormai prevalente dottrina, inoltre, dell'opera teologica di Adriano VI resta limitatissima traccia. In assenza di un novero sufficientemente cospicuo di scritti teorici, attraverso cui vagliare più compiutamente l'impostazione filosofica, giuridica ed ecclesiologica di Adriano VI, non si può che soffermarsi sul profilo assunto nel *munus regendi* ecclesiastico. Anche in questo caso, tuttavia, il giudizio rischia di non essere lusinghiero e di caricarsi di episodi negativi ed errori *strategici* non del tutto addebitabili al singolo Pontefice. Questi episodi, semmai, costituiscono ulteriori indicatori di una congiuntura particolarmente complessa (e difficile) nella storia della Chiesa. Sotto questo profilo, in realtà, la responsabilità andrebbe perlomeno ripartita con gli elettori del conclave⁷¹. Dopo una discussione poco serena e, anzi, allarmata circa le sorti della Chiesa, finirono per convergere su un nome in grado di rappresentare equilibrio, rigore, oltre che sobrietà di toni e comportamenti. Una valutazione del genere si presentava prudente e sufficientemente circostanziata. Ben presto si comprese, però, che Adriano VI non sarebbe stato in grado di assumere la giusta carica decisionale. Avrebbe per di più scontato le diffidenze e i sospetti della sua stessa Curia. Quest'ultima, plausibilmente, restava incerta su come agire: se guardare ad Adriano VI come al teorico impegnato, benché privo del sufficiente piglio operativo e perciò

⁷⁰ Presidiare questi rapporti è più agevole al giurista che mantenga centrali, nell'elaborazione canonica, anche i fondamenti teologici dell'ordinamento (sul rilievo metodologico, ad esempio, FELICIANI, G., *Le basi del diritto canonico*, Bologna 2002, pp. 63-64).

⁷¹ Una breve quanto efficace panoramica del clima del Conclave in CHIODO, D. & SODANO, R., *Le muse sediziose. Un volto ignorato del petrarchismo*, Milano 2012, pp. 35-36; tema più analiticamente ripreso in ISERLOW, E., GLAZIK, J. & JEDIN, H., *Storia della Chiesa*, VI, Milano 2001, pp. 286-287, anche nel tentativo di fornire una comparazione rispetto ad altri Conclavi del medesimo decennio.

sostanzialmente anodino e inefficace, o quale possibile rivale, sul cammino di una *rimoralizzazione* dell'istituzione ecclesiastica.

Anche l'atteggiamento delle diplomazie europee fu calcolato e attendista. Il Papa voleva porsi nuovamente a capo, almeno dal punto di vista spirituale, della battaglia contro gli Ottomani, ma questo ruolo gli fu riconosciuto in modo piuttosto contraddittorio e, in realtà, non del tutto efficace. Proprio durante il Pontificato, Solimano aveva conquistato Rodi, *cuneo* della cristianità nel contesto del Mediterraneo centro-orientale, che progressivamente si caricava di nuove minacce e di sempre minori garanzie contro le altrui avanzate⁷². Adriano VI appariva in balia degli eventi anche rispetto ad entità politiche, quali la Repubblica di Venezia, che Giulio II e Leone X erano riusciti a mantenere sotto controllo, esercitando un'effettiva influenza e una stringente capacità di intervento⁷³.

La colpa che i contemporanei ascrissero in misura prevalente ad Adriano VI esula, però, tanto dalla corretta valutazione sui mancati provvedimenti giuridici, che avrebbero potuto migliorare il profilo ecclesiale e la sua equa gestione *interna*, quanto dalla critica alla sua palese fragilità politica, aggravata, per altro verso, da non questionabili difficoltà storiche.

Semmai, Adriano VI appariva come il *pedante*, in realtà *statico* e poco consapevole, erudito di formazione dottrinale e cultura *nordica*, arrivato nell'Urbe con propositi di *emenda* morale prima che giuridica, di eccessiva parsimonia prima che di effettiva mitezza, di ridimensionamento delle fortune e dei fasti altrui prima che di rinnovamento e riaffermazione.

Promotore di un deciso atteggiamento di condanna nei confronti della sodomia, ad esempio, il Pontefice incorse nell'astio di un poeta di notevoli fortune, tra la natia Pistoia, la medicea Firenze e le compagnie più *trimalcionesche* e

⁷² Sulla specifica valenza simbolica assunta dall'assedio di Rodi, tanto nella cultura islamica quanto in quella cristiana del periodo, può vedersi ancora ROSSI E., *Assedio e conquista di Rodi nel 1522*, Roma 1927, p. 28, sebbene riproponendo i toni *antimusulmani* di parte della cultura del tempo.

⁷³ Rapporti complessi, ma sostanzialmente favorevoli alle vicende del Papato, ad avviso di SENECA, F., *Venezia e Papa Giulio II*, Padova 1962.

dissennate dell'Urbe: il sagace Francesco Berni⁷⁴. E, tuttavia, proprio la vicenda biografica del poeta può inserirsi nei mutamenti comportamentali che segnarono, dopo tante scelleratezze e contraddizioni, il notabilato italiano (non soltanto romano o fiorentino). Alla morte di Adriano VI, e sotto il Pontificato di Clemente VII, il riottoso e vizioso poeta toscano finì a servizio di Gian Matteo Giberti⁷⁵, ecclesiastico di origine palermitana che, quanto ad intransigenza e morigeratezza nei costumi, sembrava più in linea con Adriano che con i fasti capitolini dei decenni precedenti. Appena un anno prima della vittoriosa incursione dei Lanzichenecchi a Roma, il Berni compose un pugnace *Dialogo* contro i poeti, dove prendeva di mira la licenziosità e la superficialità, oltre che la degenerazione, della cultura umanistica⁷⁶. Nonostante i toni farseschi e alcune esagerazioni stilistiche, in effetti, Berni sembrava riconoscere persino un tributo postumo al Pontefice, un tempo *sbeffeggiato* negli scritti e nelle declamazioni festanti. Le intemperanze comportamentali, il libertinaggio sessuale, la pretesa autosufficienza di una cultura slegata dalle implicazioni filosofico-teologiche, venivano persino condannate. Lo sfondo di questa condanna, evidentemente, non era quello giuridico-canonico, né tantomeno l'analisi circostanziata delle fonti patristiche, ma quello di un ripensamento generazionale, al quale erano invitati tutti i letterati. Se le coordinate di questa rivisitazione critica fossero state accettate e interiorizzate dal ceto nobile ed intellettuale, nel suo complesso, è molto probabile che i più onesti intendimenti di riforma e correzione degli eccessi, nell'ambiente ecclesiastico, avrebbero avuto maggior fortuna, tanto nell'*ordo ecclesiae* quanto nel *secolo*.

⁷⁴ Sul particolare profilo culturale dell'A., oltre al classico SORRENTINO, A., *Francesco Berni poeta della Scapigliatura del Rinascimento*, Firenze 1933, si veda, più recentemente, CORSARO, A., *Il poeta e l'eretico. Francesco Berni e il "Dialogo contra i poeti"*, Firenze 1989.

⁷⁵ Sui meriti del Giberti, anche nel novero dell'episcopato italiano di quei decenni, v., tra gli altri, PATRIZI, E., *Pastoralità ed educazione*, Milano 2015, pp. 71 e ss.

⁷⁶ Sulla presenza, accanto a pur importanti e maggioritarie motivazioni etico-filosofiche, di accesi motivi anticlericali, in parte del sapere umanistico rinascimentale, significativo lo studio di NICCOLI, O., *Rinascimento anticlericale*, Roma-Bari 2005.

5. POSSIBILI CONCLUSIONI: UNA RILETTURA IN TERMINI DI ESCATOLOGIA GIURIDICA DEL PONTIFICATO DI CLEMENTE VII

Nel contesto sinora descritto, è inevitabile che la figura di Clemente VII sia stata tradizionalmente riletta come l'archetipo di una strategia politica, giuridica ed ecclesiastica uscita sconfitta, rispetto alle più drammatiche contingenze storiche. In parte, questo tipo di letture ha un fondamento storiografico e documentale non questionabile⁷⁷. Clemente VII, all'inizio del suo pontificato, sembrava volere riaprire ampi spazi per il protagonismo della diplomazia pontificia, coltivando parallelamente la prospettiva di una Chiesa sempre più assertiva, anche nei confronti del proprio clero, sotto il profilo dottrinale. Nel Pontefice che esce gravemente ridimensionato dal sacco di Roma, patito ad opera dei Lanzichenecci, si scorge così la necessità di un ripensamento, dopo anni di trionfalismo ed espansione. Pare, però, che una lettura siffatta, oltre ad essere sin troppo sbrigativa rispetto agli accadimenti storici, non tenga adeguatamente conto degli stessi significati simbolici che si pretende di assumere a beneficio della propria analisi. L'immagine penitenziale di Clemente VII non è soltanto quella del preteso conquistatore e del reggitore intraprendente, sconfitto per proprie superficialità e per una serie di contingenze diplomatiche e politiche di segno sfavorevole. La *penitenza* di Clemente VII pare, anzi, debba essere guardata innanzitutto come primo, vero, momento di critica intrinseca, che proietta la Chiesa ben oltre il periodo tridentino e le dà una fisionomia durevole nell'interlocuzione con le autorità civili.

Ci si permette di qualificare questa rilettura in termini di "*escatologia giuridica*", volendo significare che la disfatta di Clemente VII e il primo sgretolarsi di alcune istanze temporalistiche, particolarmente accentuate nel corso del secolo, non costituiscono, né possono costituire, soltanto il termine di paragone di un

⁷⁷ Oltre all'ampio, ma agevole, DI PIERRO, A., *Il sacco di Roma 6 Maggio 1527: l'assalto dei Lanzichenecci*, Milano 2015, vedasi PONSIGLIONE, G., *La "ruina" di Roma. Il Sacco del 1527 e la memoria letteraria*, Roma 2010. Una valida rilettura di Clemente VII, che regge a più recenti impostazioni di studio, in PROSPERI, A., *Clemente VII*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXVI, Roma 1982, pp. 237-259.

fallimento che stia tutto sotto il profilo del diritto umano positivo. Al contrario, appare più prudente valutare il Papato di Clemente VII, nell'ambito storiografico⁷⁸, quale brusco, quanto opportuno, momento di riflessione su orientamenti di politica ecclesiastica che segnavano il passo dei tempi. Ancor più, dal punto di vista teologico-dottrinale, relativo in primo luogo alla natura salvifica della *missio canonica*, sarebbe corretto valutare fino a che punto le sconfitte politico-militari possano essere ricondotte esclusivamente a un indebolimento della possente struttura giuridica ecclesiale dei decenni precedenti, e non anche valutate alla stregua di un'inevitabile conferma circa la caratteristica durevolezza dell'ordinamento canonico.

La sconfitta di una certa declinazione storica della *ecclesia militans*, in altre parole, conferma la natura escatologica e soteriologica della *ecclesia peregrinans*, in grado di conservare i propri fini istitutivi soprattutto quando le sue fortune nel *secolo* spingerebbero a parlare di ridimensionamento e marginalizzazione. Questo modo di procedere è stato largamente utilizzato in dottrina per comprendere la lunga, ma *appassionata* e, in qualche misura, *vittoriosa* stagione attuativa del Concilio tridentino. Se l'austerità della Chiesa tridentina, infatti, sembra avere difficoltà ad affermarsi a Roma, dove non cessano di colpo tutte le corrottele e gli equilibri di potere (molti d'essi, anzi, si rafforzano⁷⁹), nel contesto della cristianità europea essa si proietta, essenzialmente intatta, sino alle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo⁸⁰.

L'attuazione del Concilio di Trento, nelle *chiese di campagna*, negli Ordini religiosi, nella riflessione canonistica contemporanea e in quella dei secoli a venire,

⁷⁸ Questa maggiore prudenza, ad esempio, pare emergere in GATTONI, M., «Pace universale o tregue bilaterali? Clemente VII e l'istruzione a Nicolaus Schömberg, arcivescovo di Capua», in *Ricerche Storiche* 1 (2000), pp. 171-196.

⁷⁹ Il che ha, forse, legittimato letture, invero talvolta eccessive, quali quella di HEERS J., «Transizione al mondo moderno», in AA. VV., *L'Europa del Medioevo e del Rinascimento*, Milano 1992, pp. 87 e ss.

⁸⁰ Tra i più autorevoli sostenitori di tesi che si discostano in parte, invero, dalla predetta ricostruzione, v. BERMAN, H. J., *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, Bologna 2010.

è un processo lungo, che deve innestarsi sulle concrete istanze territoriali. Registra un mutamento di condizioni storiche, ma non vale affatto a decretare la scomparsa della religione cattolica dal profilo culturale ed istituzionale del Continente.

Ecco perché avanzare una lettura "*escatologica*" del sacco di Roma e della sconfitta di Clemente VII non sembra un fuor d'opera: attraverso la *penitenza*, anche la *soccombenza* può essere iscritta nel disegno della *provvidenza*. Non è un'interpretazione apologetica o consolatoria, quanto piuttosto una necessità della ricerca storico-giuridica. È nell'analisi delle ragioni storiche di una grave *debaçle* di autorevolezza politica che può e deve iniziare a scorgersi un periodo di riassetamento, che prescinda dal *verdetto* sui singoli e, invece, si proietti in una valutazione complessiva dell'azione ecclesiale nel *secolo*.

Ripercorrendo le mosse del Pontificato di Adriano VI, per altro verso, si era subito sottolineato come si fosse trattato di un Papato di limitato impatto, anche per la sua brevità temporale. È senz'altro un Papato più lungo quello di Clemente VII. Nel recepimento storiografico e storico-canonico, questa immediata percezione empirica è spesso centrale nella critica ad Adriano⁸¹, mentre appare ben più sfumata nel caso di Clemente. Tale opzione ricostruttiva si spiega, forse, attraverso la diversa ricaduta simbolica degli eventi succedutisi sotto il Pontificato di Clemente. A prescindere dal suo ampio svolgimento temporale, è nella gravità degli avvenimenti che ha origine la necessità di un giudizio che non utilizzi il criterio cronologico come elemento discretivo, in senso positivo o negativo che sia.

Clemente VII era, inoltre, noto esponente della famiglia *medicea*. I rapporti dei Medici con la sede romana sono discontinui nei secoli e, in parte, dipendono pure dalle alterne fortune che, soprattutto nella fase conclusiva della sua parabola, la famiglia fiorentina conobbe nella terra d'origine⁸². Rapporti alterni, inoltre,

⁸¹ Dà conto di alcuni orientamenti critici di questo tipo anche SABENE, R., *La fabbrica di San Pietro in Vaticano: dinamiche internazionali e dimensione locale*, Roma 2012, pp. 55-56.

⁸² Queste dinamiche hanno prestato il fianco a riletture divulgative pur interessanti, ma non sempre coerenti rispetto alle risultanze della storia del diritto. A questo titolo, può vedersi, ad esempio,

anche dal punto di vista delle relazioni tra le autonomie di epoca comunale e il Pontificato. Un Papa assertivo come Giulio II tentò il più possibile di ridimensionare, nelle norme e nelle prassi, l'influenza delle famiglie nobiliari italiane, nella Curia romana. Intendimenti ecclesiastici di questo tipo favorivano i contrasti e le reciproche diffidenze, ma sono storicamente percepibili anche fasi di segno opposto, dove i Medici e la Curia appaiono, se non alleati, certamente *poli* della società del tempo, legati da inevitabili cointeressenze. L'elezione di uno dei Medici al soglio pontificio non può che confermare la natura ambivalente dei rapporti tra la famiglia fiorentina e la gerarchia ecclesiale. Il secondo predecessore, Leone X, è un cugino: quale che sia il giudizio storico che oggi si formula sul *nepotismo* ecclesiale, al tempo, con esso si identificavano prassi relazionali molto frequenti. Anche la dura campagna *antisimoniaca* di Giulio II non arrivò mai a mettere all'indice queste prassi relazionali – anzi, Giulio II non mancò d'essere d'aiuto, nella sua posizione, a familiari e a sodali⁸³.

Dal punto di vista storico-giuridico, semmai, deve apparire interessante quando rapporti di tal tipo hanno finito per esprimere, almeno *de facto*, delle *sovrapposizioni* giurisdizionali che soltanto la personalità dei singoli sembrava, volta per volta, in grado di fronteggiare a dovere. Successe anche a Clemente VII: già vescovo di Firenze, alla morte di Lorenzo il Magnifico divenne pure governatore della città. Controverso il giudizio sulla figura pontificia, resta più costante la valutazione critica del suo profilo episcopale, secondo cui i concreti compiti del governo cittadino non crearono mai discredito all'operato diocesano. Il Sinodo convocato nel 1517 ne è la conferma: l'esercizio della giurisdizione

FLETCHER, C., *Il principe maledetto di Firenze. La spettacolare vita e l'infido mondo di Alessandro de' Medici*, Roma 2016.

⁸³ Sulla nascita del *nepotismo* v. REHBERG, A., «“Etsi prudens paterfamilias... pro pace suorum sapienter providet”». Le ripercussioni del nepotismo di Martino V a Roma e nel Lazio», in CHIABÒ, M., a cura di, *Alle origini della nuova Roma. Martino V*, Roma 1992, pp. 225-282.

ecclesiastica fu attento e assiduo, certo verticistico, ma anche partecipe della dimensione locale del vissuto ecclesiale⁸⁴.

Da Pontefice mancò a Clemente la stessa capacità di misurare adeguatamente le esigenze territoriali più avvertite. Proseguì nell'intransigenza esteriore (e, forse, nel fraintendimento intrinseco) nei confronti di Lutero. La scomunica di Leone X e l'ulteriore condanna di Adriano VI erano, come già notato, forme giuridiche di un distanziamento e di una aperta contrarietà. L'azione pastorale che sarebbe dovuta seguirne, sin dai tempi di Giulio II, aveva finito per fomentare gli oppositori, più che per placare gli animi e ricondurre nell'alveo romano i soggetti più genuinamente propensi a coltivare un riavvicinamento. È probabile che Clemente VII avrebbe potuto fare ciò che era mancato ai suoi predecessori. È pur vero, comunque sia, che una riconciliazione priva di sanzioni sarebbe stata facilmente scambiata per un'acritica e sin troppo accondiscendente presa d'atto dei propri errori. La via di un nuovo Concilio era a propria volta pericolosa e contraddittoria. Convocarne un altro, a così breve distanza dal Lateranense V, finendo, magari, per dimostrare che l'assise lateranense non aveva adeguatamente risposto alle ragioni della sua convocazione e agli intendimenti che Egidio da Viterbo aveva provato a fissare, una volta per tutte, nell'orazione inaugurale? E che garanzia poteva esservi che il Concilio seguisse pedissequamente i *desiderata* pontifici, senza essere strumentalizzato dagli oppositori della Chiesa? Come evitare, in più, che un Concilio, pur convocato dal Pontefice, finisse per replicare il clima di frammentazione e ostilità che aveva vanificato il *conciliabolo* pisano degli oppositori francesi?

Il conciliarismo, del resto, poco avrebbe potuto in ordine a un'altra celebre disputa del tempo, quella con Enrico VIII⁸⁵. Lo *scisma anglicano* non era la

⁸⁴ Scopo del Sinodo, oltre alle normali esigenze diocesane, era senz'altro quello di condannare definitivamente il sincretismo umanista del pensatore Francesco da Meleto, propugnatore di un rinnovamento di tutte le dottrine religiose monoteistiche. Tormano sul punto BARBIERI, G. & NUTINI, R., *Il nobile contado*, Milano 2002, p. 163; VASOLI, C., «Movimenti religiosi e crisi politiche dalla Signoria al Principato», in AA. VV., *Idee, istituzioni, scienza ed arti nella Firenze dei Medici*, Firenze 1980, pp. 73 e ss.

conseguenza di una nuova espansione del proselitismo luterano, per quanto la Chiesa anglicana abbia, poi, dimostrato di condividere alcuni degli assunti teorici di Filippo Melantone e Martin Lutero. Nel caso degli Anglicani, le divisioni avevano carattere eminentemente politico e personalistico: Enrico VIII voleva contrarre matrimonio con la protestante Anna Bolena, pur essendo già lecitamente legato a Caterina d'Aragona. Certo, non erano solo le puntuali motivazioni canonistiche a sospingere il Papa a non dichiarare nullo il primo vincolo matrimoniale. Nel quadro dei multiformi equilibri europei del periodo, suscitare l'ostilità aragonese avrebbe rappresentato un'ulteriore fonte di debolezza sul piano politico. A Clemente fu risparmiato di vedere, ancora in vita, l'atto formale attestante, anche sul piano giurisdizionale, lo scisma anglicano: l'*Atto di supremazia* col quale Enrico VIII si poneva contemporaneamente a capo del Regno e della Chiesa di Inghilterra (Clemente morì, infatti, alcuni mesi prima)⁸⁶. L'atto adottato, tuttavia, formalizzava anche in ottica istituzionale formale un esito che sembrava ormai scontato e non più rinviabile, visto il perdurare delle tensioni. Può, forse, dirsi che la scelta di trasferire proprio sul profilo giurisdizionale la contesa in atto – in modo da fare dell'Inghilterra un sistema istituzionale in cui risultassero uniti Chiesa e Stato – sia stata facilitata dalla lacerazione operata, pochi anni prima, da Lutero e dai suoi seguaci.

Se fino ad allora, infatti, *scismi*, divisioni e settarismi venivano prudentemente respinti, e finivano per coinvolgere, ove si fossero verificati, poche migliaia di fedeli, ciò era dovuto alla ben più drammatica separazione avutasi nell'XI secolo rispetto alla Chiesa ortodossa⁸⁷. Nessuno volle fomentare, a lungo,

⁸⁵ Anche se le tesi conciliari non si sono sottratte alla impropria *commistione* con vicende politiche *terrene*, pur quando fossero partite da presupposti teologici e scritturali. Al riguardo, BLACK, A., «What Was Conciliarism? Conciliar Theory in Historical Perspective», in TIERNEY, B. & LINEHAN, P., a cura di, *Authority and Power. Studies on Medieval Law and Government presented to Walter Ullmann*, Cambridge 1980, pp. 213-224.

⁸⁶ AGUILERA BARCHET, B., *A History of Western Public Law: Between Nation and State*, Dordrecht 2015, pp. 215 e ss.

⁸⁷ Queste implicazioni ordinamentali, oltre che simboliche e collettive, risultano colte, anche sotto il profilo delle fonti del diritto, in GALKOWSKI, T., *Il "quid ius" nella realtà umana e nella Chiesa*, Roma 1996, pp. 31 e ss.

scissioni così epocali e cospicue. La *riforma luterana* fece da *detonatore* di molte tensioni sorte a livello locale, chiudendo con l'idea che l'*unità* sotto la Chiesa *universale* fosse il *sommo bene* da preservare e difendere.

A dispetto di quanto si sia soliti ammettere, l'accezione universalistica della *res publica christianorum* non riguardava esclusivamente il discorso politico e l'unitarietà della sovranità *sub Deo*. A volte malvolentieri, alle altre con prudenti *simpatie*, la Chiesa medievale non aveva aprioristicamente condannato tutti i poteri profani, mostrando persino un qualche sostegno alle autonomie locali che avessero scelto di soggiacere ad essa. La *res publica christianorum*, a un livello persino più profondo, era in primo luogo unità nella fede e poco importava, all'epoca, di ricavare dall'unitarietà della fede una precisa, e parimenti unitaria, conformazione politico-istituzionale in senso formale⁸⁸.

Da questo punto di vista, la storia della Chiesa cattolica, dall'affissione delle novantacinque Tesi di Lutero fino alla conclusione del Concilio di Trento, segna un primo cambiamento di prospettiva. L'unitarietà e la coesione politica diventano effettivamente obiettivi perseguiti (a volte con successo: si pensi ancora a Giulio II), in modo che lo Stato della Chiesa abbia un territorio preciso, se non quando in espansione. Si allenta assai più significativamente l'unità ideologica e dottrinale. Alla Chiesa *universale* si contrappongono Chiese formalmente legate alla vicenda politico-istituzionale degli Stati di riferimento (l'anglicanesimo, in quest'ottica, ancor più dello *scisma protestante*⁸⁹).

La proposta rilettura della vicenda terrena di Clemente VII, d'altra parte, non vuole ingenerare l'innaturale (oltre che infondata) convinzione che il Papato si esaurisca con la caotica e predatoria scesa dei mercenari lanzichenecci a Roma –

⁸⁸ SCHATZ, K., «Idee politiche e "plenitudo potestatis" dall'età gregoriana fino al Settecento», in ACERBI, A., a cura di, *Il ministero del papa in una prospettiva ecumenica*, Milano 1999, pp. 99-110.

⁸⁹ V., per tutti, STRONG, R., *Anglicanism and the British Empire (c. 1700-1850)*, Oxford 2007, pp. 214-215; ZAHL, F. M. P., *The Protestant Face of Anglicanism*, Grand Rapids-Cambridge 1998, pp. 81-82.

ove pure la disordinata truppa commise non poche scelleratezze, a danno di cose e persone.

Quel che è certo è che il *sacco* di Roma segna uno spartiacque simbolico non indifferente. Non in grado di diffondere, presso i contemporanei, le percezioni *cataclismatiche* del primo *sacco* del V secolo, ma sufficientemente traumatico da suscitare gravi perplessità sul destino della Chiesa. Il clima politico era quello della persistente insicurezza. Prova ne sia che il Giubileo di appena due anni prima aveva registrato pochi pellegrini⁹⁰, di numero certamente inferiore alle attese. Molte sono le cause addotte, nel dibattito degli storici della Chiesa e del diritto canonico, ed è probabile che esse abbiano fondamentalmente tutte concorso all'insuccesso dell'*Anno Santo*. Le epidemie riscontratesi nel decennio, l'instabilità politica, il consistente e ormai inarrestabile allontanamento della Chiesa tedesca, i timori per l'avanzata *turca*. In un contesto del genere, il *sacco* dei Lanzichenecci non è solo indice dell'inettitudine diplomatica, della sottovalutazione dei pericoli da parte del Pontefice o della oggettiva difficoltà a tenere sotto controllo milizie mercenarie violente quanto male assemblate. Per i contemporanei, più probabilmente, costituì la dimostrazione (l'ennesima) di un periodo di gravi turbolenze, all'interno delle quali nemmeno l'*ecclesia Christi* poteva dirsi al riparo dalla violenza diffusa.

Ed è purtroppo questo clima a oscurare le iniziative, pur positive, che sul fronte canonistico bisognerebbe riconoscere a Clemente VII, anche dopo l'avvenuto scempio dei Lanzichenecci nel 1527, dopo la prigionia e dopo il pagamento di un ingente e controverso riscatto per la liberazione⁹¹.

Clemente VII, infatti, a distanza di circa due anni, approvò due Ordini destinati ad avere un seguito cospicuo e a segnare una palese discontinuità rispetto alla piega a volte forzosamente *autonomistica* manifestata dagli Ordini più

⁹⁰ Riprendendo più volte il tema della partecipazione dei pellegrini alle cerimonie dell'Anno Santo, MELLONI, A., *Il Giubileo: una storia*, Roma-Bari 2016, *passim*; sull'episodio già richiamato, ROSCIONI, L., *Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell'età moderna*, Milano 2014, p. 26.

⁹¹ Sugli eventi susseguiti, non sembra potersi dire superata l'analisi di CHASTEL, A., *Il Sacco di Roma. 1527*, Torino 1983.

importanti nel trentennio precedente. Si fa riferimento all'Ordine dei Frati Minori Cappuccini e a quello dei Chierici regolari di San Paolo (più spesso, popolarmente noti come *barnabiti*, dal nome della loro prima Chiesa, quella di San Barnaba a Milano).

Nel primo caso, si trattava di francescani che, soprattutto a partire da Matteo da Bascio, ritenevano nei fatti ormai poco seguiti l'*esempio* e la *Regola* di Francesco d'Assisi⁹². Il loro intento non era quello di una *renovatio* in senso proprio, semmai di una *restitutio in pristinum*, di un ritorno all'essenzialità francescana, sino a scelte esistenziali e comportamentali di tipo eremitale. Questo ritorno all'essenzialità dovette sembrare opportuno a Clemente VII, che aveva vissuto sulla propria pelle l'importanza, nei più tormentati crinali della Storia, di riacquisire i fondamenti della fede anche attraverso scelte penitenziali. Proprio come Francesco d'Assisi non si era mai posto nelle vesti del fondatore di una nuova religione, alternativa al Cristianesimo, ma si era semmai comportato in modo da chiarire la propria appartenenza alla Chiesa nel solco di una radicale riscoperta evangelica⁹³, così i Frati Minori Cappuccini volevano tenere fede al suo insegnamento, senza immaginare affatto distaccamenti irreversibili o sedizioni politiche.

Discorso in parte diverso meritano i barnabiti, soprattutto ove si faccia attenzione alle ragioni che stanno alla base del *breve apostolico* di Clemente VII, *Vota per Quae*, e della successiva bolla di Paolo III, *Dudum Felicis Recordationis*. Nei confronti dei barnabiti, vuoi per la loro provenienza geografica lombarda, vuoi per la predicazione non priva di toni accorati e allarmistici, fu dura a morire la

⁹² NIMMO, D., *Reform and Division in the Medieval Franciscan Order from Saint Francis to the Foundation of the Capuchins*, Roma 1987.

⁹³ Il dato è confermato dalle scelte statutarie compiute e dalla loro progressiva attuazione, come si evince nella raccolta di CRISCUOLO, V., a cura di, *I Cappuccini. Fonti documentarie e normative del I secolo (1525-1619)*, Roma 1994.

convinzione diffusa, in ambiente ecclesiale, che cercassero di emulare modi e forme aggregative dei Poveri di Lione⁹⁴.

Anche nella visione penitenziale maturata da Clemente dopo il *sacco*, era difficile che potessero farsi strada troppo agevolmente ordini e gruppi in qualche modo accostati (o accostabili) a pratiche ereticali dei decenni o dei secoli precedenti. In più, permanevano sospetti e diffidenze nei confronti dei movimenti caratterizzati da più o meno ampie componenti femminili⁹⁵. Come già individuato da Adriano VI, e, in realtà, come da tempo noto, non era insolito che pure nei monasteri femminili si registrassero violazioni canoniche della più varia natura (dalla frequentazione maschile fino alle irregolarità nella gestione, dalla procedura delle *monacazioni* fino ai rapporti, più o meno palesi, mantenuti con gli altri Ordini).

Va, infine, notato che sotto Clemente VII ebbe inizio una prima, più stabile, organizzazione ecclesiastica nei territori di recente scoperta, come le Americhe, attraverso la creazione di nuove diocesi. Benché ancora a un livello di limitata strutturazione canonica, la questione andava assumendo crescente importanza sotto il profilo dell'evangelizzazione e della pastorale. In quegli anni, del resto, il *contatto* tra i conquistatori di fede cristiana e le popolazioni indigene, spesso devote a culti di vario genere (a base idolatrica, o animistica, o, comunque sia, tribalistica), non aveva ancora messo in luce alcune delle sue pagine più deteriori, contraddistinte da conversioni forzate, spoliazioni patrimoniali o deprivazioni fisiche⁹⁶. È, perciò, sostenibile che nel prendere queste iniziative Clemente VII fosse perfettamente in buona fede. Convinto, anzi, di contribuire al consolidamento delle strutture ecclesiastiche, in territori in cui il processo di *cristianizzazione*

⁹⁴ Tanto il processo di legittimazione sociale, quanto quello di strutturazione giuridica nell'assetto ecclesiastico complessivo, trovano una prima, basilare, esplicazione in PREMOLI, O., *Barnabiti*, lemma *Istituto dell'Enciclopedia Italiana – Treccani* (1930), ora (anche) in <http://www.treccani.it>.

⁹⁵ Nonostante forme di partecipazione femminile da sempre appartenessero al vissuto ecclesiale. Cfr., ad esempio, PINCKAERS, S., *La vita spirituale del cristiano secondo San Paolo e San Tommaso d'Aquino*, Milano 1995, pp. 237-238.

⁹⁶ Pur allo scopo di ricavarne una specifica lettura ecclesio logica, v. RICHARD, P., «1492: la violenza di Dio e il futuro cristiano», in *Concilium* 6 (1990), p. 67.

doveva apparire ancora embrionale e non adeguatamente analizzato, anche nelle sue implicazioni meno nobili e avvertite.

Affinché giungesse a conclusione la prima fase dei rapporti con le popolazioni amerinde, nell'ottica di una sua positiva evoluzione, al fine di evitare episodi di ruberie, eccidi e schiavismo, bisognò attendere la bolla del successore di Clemente, Paolo III, *Veritas Ipsa* (invero, talora più nota come *Sublimis Deus* o *Excelsus Deus*)⁹⁷. In essa, si statuiva a chiare lettere l'umanità degli indigeni e si faceva divieto di esercitare la schiavitù nei loro confronti – divieto che la Chiesa dovette reiterare nei secoli, vista la sua non occasionale violazione pratica. Appare probabile, anche in questo caso, che i prodromi di una soluzione del genere fossero, però, già in atto al tempo di Clemente VII. Si comprese, per altro verso, che le popolazioni amerinde difficilmente presentavano pregiudizi nei confronti della fede cristiana e che le milizie dei conquistatori avevano compiuto atti degni della massima riprovazione canonica.

A ben vedere, la vicenda di Clemente VII condensa tutte le incertezze che gravarono per decenni sul Papato. Si reitera un atteggiamento non del tutto avvertito sullo *scisma* luterano, sorto da idee, ordini e movimenti, che, con maggiore prudenza e un quadro analitico più articolato, si sarebbe, forse, potuto ricomporre prima della formalizzazione di una definitiva *frattura* teologica ed ordinamentale. La preoccupazione per le vicende politiche internazionali sottraeva sin troppe energie alle necessità pastorali della Chiesa: non mancarono in essa gli oppositori e molti furono gli osservatori interessati ad una sua capitolazione, e sotto il profilo territoriale e sotto quello della pubblica credibilità.

Per formazione culturale, per inclinazioni personali e per le diverse caratteristiche che in ogni tempo hanno distinto il Papato dalle istituzioni del governo profano, tuttavia, i diversi Pontefici non furono rimeritati dell'impegno

⁹⁷ Su tali problematiche, deve ritenersi ancora di particolare profondità, ancorché non sempre condivisibile, la densa ricostruzione teorica di TODOROV T., *La conquista dell'America. Il problema dell'«Altro»*, Torino 1992. Alcuni profili comparatistici in PAROLIN, G., *Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologia per la missione con i migranti*, Roma 2010, pp. 22-23.

profuso sul piano eminentemente politico e diplomatico. La tenacia di Giulio II è stata, in parte, riletta anche come esemplare attitudine a *sperare contra spem*, a concepire la figura pontificia quale quella di un reggitore e difensore della cristianità, contro ogni forma di aggressione, minaccia e rivalità⁹⁸. Una visione del genere poco, però, fu soddisfacente nella prospettiva ecclesiale e pastorale. Il suo successo, certo non illusorio né necessariamente fugace, fu, comunque sia, sin troppo strettamente collegato alle personali qualità di chi se ne assunse il rischio e la responsabilità. Leone X dovette misurarsi con tutte le incognite rimaste aperte alla conclusione del Pontificato *giuliano* e può pur sostenersi che le difficoltà messe in ombra dal carisma del predecessore iniziarono a mostrarsi in modo più tangibile (non ultima l'opposizione di Lutero e di parte dell'Episcopato alla gestione patrimoniale ecclesiastica). Adriano VI fu Papa per poco e con poco seguito all'atto pratico, nonostante un largo quanto generico apprezzamento prima dell'ascesa al soglio pontificio.

La disfatta di Clemente VII non solo non desta meraviglia, ma sembra ancor più la conseguenza di scelte compiute in modo, per quanto sincero, tuttavia non sempre adeguato ai tempi. Il *sacco* del 1527, il progressivo aggravarsi della *frattura* coi seguaci di Lutero, da un lato, e con parte del clero francese, dall'altro, i disordini politici e civili in Italia ... appaiono tutti come la desolante quadratura del cerchio di un tempo storico troppo complesso per potere essere affrontato con la sola sicurezza di essere dalla parte della ragione. L'*emenda* di Clemente VII e la barba lasciata crescere in segno di contrizione, dopo la sciagurata disfatta, concludono nel modo più densamente simbolico una stagione complessa e travagliata, all'interno della quale, nonostante il comune sentire suggerisca diversamente⁹⁹, i prodromi del Protestantismo nell'Europa Centrale costituiscono,

⁹⁸ Alcune suggestioni, anche in termini di diritto confessionale comparato, in D'ASCIA, L., *Il Corano e la tiara. L'Epistola a Maometto II di Enea Silvio Piccolomini*, Bologna 2001, p. 53; una lettura, forse, più semplicistica in APELES SANTOLARIA, J., *Che cosa succede quando muore il Papa*, Casale Monferrato 2001, pp. 12-13.

⁹⁹ Una opposta tesi è suggerita e difesa in WITTE, J. JR., *Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della Riforma luterana*, Macerata 2013.

forse, più un effetto che una causa. La conseguenza, cioè, del rapido volgere al ribasso delle fortune politiche ecclesiastiche e di lacerazioni, innanzitutto, interne alla Chiesa, che erano finite sotto silenzio, al cospetto di sommovimenti politico-militari esteriormente assai più visibili.

Non appare, allora, un fuor d'opera rimarcare come la Chiesa abbia, con rigore e pur mantenendo alcune incertezze operative, reagito nei decenni successivi alle difficoltà proprio *per merito* (e non soltanto *a causa*) del lungo periodo di tensioni e tentate delegittimazioni. La corretta reimpostazione pastorale e istituzionale, *carezzata* sin dalla fine del XV secolo ma procrastinata per via di traversie più *mondane* che teologiche, fu, forse, a propria volta breve. Sfociò in un sentire ostile verso le successive trasformazioni socioculturali e i moti più vivaci all'interno degli Ordini e dei movimenti religiosi¹⁰⁰. Quando il *nuovo corso* ebbe, però, inizio, alla conclusione del Concilio di Trento, fu chiaro che gli errori dei decenni passati non sarebbero stati nuovamente commessi. La lunga e rivendicata continuità dottrinale, che ha spinto nel tempo a vedere in piena e progressiva consonanza il Concilio Lateranense V, il Concilio di Trento e, persino, il Concilio Vaticano I¹⁰¹, per riaffermarsi con consapevolezza, aveva bisogno di una esemplare discontinuità nell'amministrazione e nella regolamentazione umane. Rispetto ad esse la prima metà del XVI secolo è, al tempo stesso, anticipazione e rallentamento, accidentato presupposto materiale e necessario presupposto *escatologico* ideale.

¹⁰⁰ Il dato è rilevato anche dalla dottrina laicale. Cfr. DE BONI, C., «Lo stato interventista e la difesa delle classi povere», in ID, a cura di, *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. L'Ottocento*, Firenze 2007, p. 87.

¹⁰¹ LABOA, J. M., *Momenti cruciali nella storia della Chiesa. Dai Padri del deserto ai nostri giorni*, Milano 1996, p. 194.